SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

05A07273

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. **140**.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/9/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato *A* della medesima legge;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato nel territorio nazionale.

2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

e) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

f) «familiare»: i soggetti per i quali è previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.

Art. 3.
Informazione

1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: «regolamento» provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.

Art. 4.
Documentazione

1. Quando non è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge», la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qua-

lità di richiedente asilo, nonché, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico.

2. Quando è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento.

3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identità del richiedente asilo.

Art. 5.
Misure di accoglienza

1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui è ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.

2. Il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, è effettuata dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.

4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 è garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.

5. L'accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.

Art. 6.
Accesso all'accoglienza

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per sé e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge.

3. In caso d'indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza è disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.

4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.

5. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, è comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nonché alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. È nella facoltà del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.

7. Nei casi d'indisponibilità di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all'arti-

colo 1-*sexies*, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge. L'erogazione del contributo è limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilità presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.

8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 7.
Competenza delle Commissioni territoriali

1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro individuato per l'accoglienza.

2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo è trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento.

Art. 8.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.

3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

4. L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

Art. 9.
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:

a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;

b) la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio è collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-*sexies* del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.

Art. 10.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo l-*sexies* del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.

2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico.

Art. 11.
Lavoro e formazione professionale

1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Il ritardo è attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:

a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identità o nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;

b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identità o nazionalità;

c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

4. Il richiedente asilo, che svolge attività lavorativa, ai sensi del comma 1, può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entità e le modalità di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed è utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.

5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.

Art. 12.
Revoca delle misure di accoglienza

1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente;

b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;

c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;

d) accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;

e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*, il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *e)*, il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera *d)*, il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie

1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge è aumentata, per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000.

2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro 124.800 a decorrere dal 2006.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 ago-

sto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalità ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato articolo l-*sexies* del decreto-legge.

5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, è fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento previsto dall'articolo 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 è adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 14.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda di asilo è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non è applicabile l'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza è disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del medesimo decreto-legge e nei limiti della disponibilità già finanziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.
Norme finali

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

PISANU, *Ministro dell'interno*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2003/9/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 6 febbraio 2003, n. L 31.

— La legge 31 ottobre 2003, n. 306 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.». — L'art. 1 così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

— La legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.».

— La legge 30 luglio 2002, n. 189, reca: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2004, n. 303, reca: «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 reca: «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in àmbito comunitario».

— La direttiva 2001/55 è pubblicata in GUCE n. L. 212 del 7 agosto 2001.

Note all'art. 2.

— La legge 24 luglio 1954, n. 72 reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.».

L'art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle premesse, recita:

«Art. 29 *(Ricongiungimento familiare).* — 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; *b*-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

d) [parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana].

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'art. 28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.».

Note all'art. 3.

— L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, recita:

«Art. 2 *(Istruttoria della domanda di riconoscimento dello* status *di rifugiato).* — 1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purché non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata è rilasciata copia al richiedente.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 1-*ter*, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 1-*bis* del decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonché di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore, così nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorità del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea.

6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalità di cui all'art. 4, in cui sono spiegati:

a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalità per richiederle;

d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

e) le modalità di iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalità di accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale, la cui durata non può essere superiore alla durata della validità del permesso di soggiorno.».

Note all'art. 4.

— Per la legge 28 febbraio 1990, n. 39, vedi note alle premesse.

— L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 11 *(Rilascio del permesso di soggiorno).* — 1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento;

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'art. 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31, comma 3, del testo unico;

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'art. 33 del testo unico.

1-*bis*. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-*ter*, del testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso è concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'art. 38-*bis*.

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.

2-*bis*. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'art. 12, comma 1.

3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.».

— L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 3 *(Trattenimento del richiedente asilo).* — 1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione è sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalità di cui all'art. 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.

2. Al richiedente asilo inviato nel centro è rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente lo *status* di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo è altresì informato:

a) della possibilità di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;

b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro è rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.».

Note all'art. 5.

— L'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 4 *(Ingresso nel territorio dello Stato). — (Omissis).*

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Omissis.».

— L'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 5 *(Permesso di soggiorno). — Omissis.*

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

Omissis.».

— Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, reca: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.».

— Il decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233 reca: «Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.».

— L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 17 *(Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale). —* 1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale può chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente è trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del testo unico.

2. La richiesta dell'autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumità o la libertà personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione è concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

3. La decisione del prefetto è adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed è comunicata all'interessato nelle forme di cui all'art. 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalità di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.».

Note all'art. 6.

— Per il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 146, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, vedi note alle premesse. L'art. 1-*sexies*, così recita:

«Art. 1-*sexies (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). —* 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'àmbito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e che non è accolto nell'àmbito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286, e di facilitare

il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-*septies*».

— Per il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, vedi note all'art. 5.

— L'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, così recita:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1-*ter*, comma 4, del decreto, è consentita, purché compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, lettera *a)*, del decreto. Il competente funzionario prefettizio può rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, lettera *a)*, del decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell'art. 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego è motivato e comunicato all'interessato secondo le modalità di cui all'art. 4.

(*Omissis)*».

Nota all'art. 7.

— L'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 12 *(Individuazione delle Commissioni territoriali)*. — *(Omissis)*.

2. Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro. Negli altri casi è competente la Commissione nella cui circoscrizione è presentata la domanda.

(*Omissis)*».

Nota all'art. 8.

— L'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 8 *(Funzionamento)*. — 1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)* predispone servizi al fine di assicurare una qualità di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessità dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.

(Omissis)».

Note all'art. 9.

— Gli articoli 8 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, così recitano:

«Art. 8 *(Funzionamento)*. — 1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)* predispone servizi al fine di assicurare una qualità di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessità dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.

2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attività per assicurare l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalità e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:

a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;

c) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 11;

d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi è una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.».

«Art. 11 *(Associazioni ed enti di tutela)*. — 1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purché forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui è istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'art. 1-*sexies*, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che può negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonché di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'àmbito delle attività svolte ai sensi dell'art.1-*sexies* del decreto.».

— Per l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge, vedi note all'art. 6.

Note all'art. 10.

— Gli articoli 34, comma 1 e 38, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, citato nelle premesse, così recitano:

«Art. 34 *(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)*. — 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

Omissis.».

«Art. 38 *(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36) - (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)*. — 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.».

— Per l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge, vedi note all'art. 6.

Nota all'art. 11.

— Per l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato nelle premesse, vedi note all'art. 6.

Nota all'art. 13.

— L'art. l-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato nelle premesse, così recita:

«Art.1-*septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.)* — 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'art. 1-*sexies*, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'art. l-*sexies* e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 3, lettera *d)*, 11-*ter*, comma 7, 11, comma 3, lettera *i-quater* e 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.»

«Art. 11 *(Legge finanziaria). — (Omissis).*

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

(omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

(omissis);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.

Omissis.».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi). — (Omissis).*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.) — (Omissis).*

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1 *(omissis);*

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

(omissis)».

— Per l'art. l-*sexies*, comma 3, lettera *a)* e comma 2), del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, vedi note all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 2028».

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 14.

— L'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato nelle premesse, così recita:

«2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.».

— Per l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, vedi note all'art. 6.

05G0166

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2005.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Messina, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Considerato che, con sentenza n. 6219/02, in data 8 maggio-8 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla «Zilly S.r.l.» (plico n. 582 - provincia di Messina), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei termini e nei limiti di cui in motivazione;

Visto che, con ordinanza n. 448/2003, il Consiglio di Stato, in sede di appello proposto dal sig. Giovanni Caselli, ha sospeso l'efficacia della suddetta sentenza n. 6219/2002, ritenendo che «i motivi dedotti dall'appellante principale» «sembrano suscettibili di favorevole esito, in sede di merito» e, pertanto, l'Amministrazione non ha potuto procedere all'esecuzione della sentenza stessa;

Considerato che il menzionato Giovanni Caselli, con atto notificato in data 19 novembre 2004, ha rinunciato al ricorso in appello ed il Consiglio di Stato ha dato atto della rinuncia al giudizio di secondo grado, con decreto presidenziale in data 27 dicembre 2004;

Considerato che con lettera del 16 giugno 2005, la società «Zilly S.r.l.» ha chiesto di «procedere all'esecuzione della sentenza resa dal T.A.R. Lazio e, per l'effetto, procedere alla nuova valutazione del progetto di interesse»;

Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale n. 6219/02 l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società «Zilly S.r.l.», ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della predetta società (plico 582) il punteggio complessivo pari a 40 punti;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6219/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Siena in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Messina, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001) e successive modifiche, è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione Sicilia; provincia: Messina

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**582**	**Zilly S.r.l.**	**Messina**	**40**
2	**558**	**Primal S.r.l.**	**Messina**	**39**
3	**1242**	**Caselli Giovanni**	**Messina**	**34**
4	**408**	**Players Group S.r.l.**	**Messina**	**32**
5	409	B. & B. S.r.l.	Messina	31
6	527	Gerpan S.n.c.	Torrenova	31
7	884	Ass.ne «Amici della natura»	Messina	30
8	768	Amato S.r.l.	Capo d'Orlando	27
9	557	Primal S.r.l.	Messina	24
10	306	B. & B. S.r.l.	Barcellona Pozzo di Gotto	24
11	625	Pri.S.Auto S.r.l.	Sant'Agata di Militello	16
12	307	B. & B. S.r.l.	Giardini-Naxos	14

2. La Società «Zilly S.r.l.» (plico 582) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia della società stessa per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti dei provvedimenti di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della «B & B S.r.l.» (plico n. 409) e della «Gerpan s.n.c.» (plico n. 527).

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 6 luglio 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A07302

DECRETO 6 luglio 2005.

Revoca della concessione n. 144/T1/04, dell'11 maggio 2004, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della «Bingo Re S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Vista la convenzione di concessione n. 144/T1/04, stipulata in data 11 maggio 2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la «Bingo Re S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Roma, via Veturia n. 18/26;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)* e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attività «per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione»;

Visto l'atto di fideiussione n. 57330 del 23 aprile 2004, di € 516.456,89, rilasciato dalla «San Remo S.p.a.» al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della «Bingo Re S.r.l.» stabiliti in particolare dall'art. 3 della sopraindicata convenzione di concessione;

Vista la lettera del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/7543/COA/BNG, notificata in data 21 marzo 2005 al delegato della «Bingo Re S.r.l.», giusta procura al ritiro di documenti del 17 marzo 2005, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che:

è da ritenere che la «Bingo Re S.r.l.» non abbia iniziato l'attività nella sala-Bingo sita in Roma, via Veturia n. 18/26, in violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)*, della convenzione di concessione, non avendo trasmesso dati di gioco al centro di controllo, non avendo dato riscontro alle numerose richieste di urgenti comunicazioni e giustificazioni al riguardo e non avendo mai acquistato cartelle per il gioco del Bingo presso il competente ispettorato compartimentale;

tale comportamento si configura come interruzione non autorizzata dell'attività, sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11 della convenzione;

Considerato che, anche a seguito del ricevimento della sopraindicata lettera del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/7543/COA/BNG, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è stato dato avvio ai procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 144/T1/04 dell'11 maggio 2004 e di escussione della cauzione prestata a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione stessa, la «Bingo Re S.r.l.» non ha ripreso l'attività nella sala Bingo sita in Roma, via Veturia n. 18/26;

Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuità del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 144/T1/04 dell'11 maggio 2004 ha scadenza in data 21 marzo 2008 e che la «Bingo Re S.r.l.» non esercita l'attività dall'11 maggio 2004;

Considerato che il danno derivante dal comportamento della «Bingo Re S.r.l.» è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dall'11 maggio 2004 al 21 marzo 2008, ossia per un periodo di circa quattro anni;

Considerato che in un solo anno, l'attività di una sala-Bingo assicura all'erario un'entrata media di oltre € 1.000.000, essendo le entrate erariali complessive superiori a € 350.000.000 su base annua e le sale-Bingo attive circa trecento, si rende escutibile, a parziale risarcimento del danno erariale subito, l'intero importo di € 516.457,00 della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli ulteriori elementi istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 144/T1/04 stipulata in data 11 maggio 2004, per i motivi indicati in premessa è revocata, nei confronti della «Bingo Re S.r.l.», la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con esplicita autorizzazione a realizzare i relativi titoli, dell'atto di fideiussione n. 57330 del 23 aprile 2004, di € 516.456,89, rilasciato dalla «San Remo S.p.a.» costituente cauzione a garanzia degli obblighi della «Bingo Re S.r.l.», ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 6 luglio 2005

p. Il direttore generale: TAGLIAFERRI

05A07303

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 luglio 2005.

Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m^3.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni, concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto il proprio decreto 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m^3;

Rilevata la necessità di apportare limitate integrazioni all'allegato al suddetto decreto ministeriale 14 maggio 2004 per la parte riguardante le distanze di sicurezza da osservare rispetto agli elementi pericolosi dei depositi di gas di petrolio liquefatto;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 7 «Distanze di sicurezza», comma 2, del titolo III «Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza» dell'allegato al decreto 14 maggio 2004 è così sostituito:

«2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto di seguito indicato:

distanze di cui alle lettere *a)* e *c)*, mediante interramento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;

distanze di cui alla lettera *b)*, limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, per capacità fino a 3 m^3 e fino a 5 m^3, esclusivamente mediante interramento dei serbatoi;

distanze di cui alla lettera *d)*, esclusivamente mediante interramento dei serbatoi.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il Ministro: PISANU

05A07271

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2005.

Approvazione e pubblicazione del I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alle revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Visto l'art. 6, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente, fra l'altro, l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1998 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1999), con il quale è stato approvato il testo della X edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2002 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 giugno 2002), con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la Farmacopea europea, V edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanità pubblica del Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di Farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea predetta;

Sentita la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla citata legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del testo del primo supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, predisposto dalla predetta Commissione anche sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione europea di Farmacopea;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il testo del I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il supplemento alla XI edizione della «Farmacopea ufficiale» sarà pubblicato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed entrerà in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare» contenute in detto supplemento, che entreranno in vigore a partire dal primo giorno del trentaseiesimo mese successivo a quello della data di pubblicazione del supplemento.

Roma, 30 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

05A07300

DECRETO 25 maggio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, on. prof. Domenico Di Virgilio e prof. Domenico Zinzi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 300, così come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, recante la nomina del Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il sen. avv. Cesare Cursi è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale l'on. prof. Domenico Di Virgilio è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il prof. Domenico Zinzi è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, on. prof. Domenico Di Virgilio e prof. Domenico Zinzi è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad essi delegate, i Sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Cesare Cursi è conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:

rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;

profilassi internazionale;

livelli essenziali di assistenza: monitoraggio sull'attuazione degli stessi e dei principi etici di sistema; manutenzione del sistema;

formazione del personale ministeriale, ivi compreso il personale sanitario, infermieristico e tecnico a rapporto convenzionale con il Ministero, relazioni sindacali, contrattazione e mobilità, compresa quella dipartimentale;

attività di contenzioso in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro;

rapporti con il CONI per le problematiche relative alla medicina dello sport;

sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione limitatamente ai seguenti settori:

procedure ed altri adempimenti comunitari ed internazionali; import ed export di animali e prodotti di origine animale e controlli alle frontiere esterne, anche mediante il coordinamento dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici veterinari adempimenti CE;

additivi, aromi, imballaggi, contaminanti, tecnologie alimentari, nuovi alimenti, igiene generale della distribuzione e vendita degli alimenti;

rapporti con le regioni; verifica di conformità nell'applicazione della normativa ed attività ispettive;

sanità animale e farmaco veterinario; anagrafe del bestiame;

tutela del benessere animale; alimentazione animale; riproduzione animale, fecondazione artificiale; igiene zootecnica; igiene veterinaria e lotta al randagismo;

prodotti dietetici, integratori alimentari e prodotti salutistici; alimenti di origine vegetale; igiene dei prodotti di origine animale;

prodotti fitosanitari;

pubblicità dei medicinali e di altri prodotti;

assistenza sanitaria e medico legale del personale navigante; supporto delle funzioni della commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo;

indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

professioni sanitarie relativamente all'area odontoiatri, farmacisti veterinari e infermieri, nonché agli altri profili sanitari individuati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni;

funzioni consultive medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità dipendenti da cause di servizio, nonché nei ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

salute mentale.

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati è conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:

professioni sanitarie con lauree specialistiche relativamente all'area dei medici, chimici, biologi, fisici e psicologi;

commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

problemi di bioetica in materia sanitaria;

supporto al Ministro nelle attività di rappresentanza presso le istituzioni nazionali ed internazionali (attività dell'Organizzazione mondiale della sanità - (OMS); attività sanitarie delle altre agenzie e organismi specializzati delle Nazioni Unite; rapporti con gli uffici OMS in Italia; attuazione delle convenzioni delle raccomandazioni e dei programmi sanitari internazionali; coordinamento dell'assistenza sanitaria in caso di visite di Stato di Governo; rapporto sulla salute in Italia nel contesto internazionale);

dispositivi medici;

prevenzione sanitaria limitatamente al seguente settore:

sanità penitenziaria;

analisi dei modelli socio-sanitari di sviluppo territoriale; strutture delle aziende UU.SS.LL. per la prevenzione; generi attuativi locali, determinanti di salute.

Art. 4.

1. Al Sottosegretario di Stato on. prof. Domenico Di Virgilio è conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:

partecipazione alle attività sanitarie del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, promozione dell'attuazione di programmi, raccomandazioni e normative delle citate organizzazioni;

attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario e dell'attuazione dei relativi programmi di attività, inventario degli accordi bilaterali in ambito sanitario e delle scienze mediche; rapporti con le ambasciate, basi di dati sanitari di Stati esteri;

prevenzione sanitaria limitatamente ai seguenti settori:

promozione della salute con particolare riferimento ai gruppi sociali ed alle fasce di età più vulnerabili, integrazione socio-sanitaria, disabilità e riabilitazione, invalidità civile;

promozione di comportamenti e stili di vita per la salute e relativi interventi in materia di dipendenza da farmaci e sostanze da abuso e di AIDS;

promozione della salute anche nei settori materno-infantile, età evolutiva e dell'anziano;

iniziative per l'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria.

Art. 5.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Domenico Zinzi è conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:

assistenza sanitaria all'estero ai lavoratori italiani;

interventi straordinari in materia di assistenza sanitaria in Italia in favore di emigrati, di apolidi, di rifugiati politici e di stranieri;

provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia agli immigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri;

aggiornamento dei modelli economici del Sistema informativo sanitario;

coordinamento degli uffici di sanità marittima ed aerea;

incidenti stradali e domestici; aspetti connessi alla protezione civile;

monitoraggio e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria, in relazione anche alla mobilità degli assistiti, e programmazione coordinata degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria;

rapporti tra Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento alle relazioni funzionali del Ministero della salute con le università;

verifica delle liste di attesa e promozione di interventi finalizzati alle loro riduzioni;

biocidi, prodotti cosmetici e della disinfestazione;

rapporti con gli ospedali italiani nel mondo;

produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle;

tutela della salute dai rischi derivanti dall'inquinamento ambientale;

caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;

prevenzione sanitaria limitatamente ai seguenti settori: industrie insalubri e ad alto rischio; sostanze e preparati chimici;

prevenzione sanitaria limitatamente ai seguenti settori: interventi sanitari in caso di emergenze internazionali.

Art. 6.

1. Non sono compresi nelle deleghe di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 gli atti ed i provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, quelli da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica, quelli che abbiano contenuto normativo, le circolari, gli atti di nomina di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti, degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero, gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

2. Nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli citati al comma precedente, i Sottosegretari concorderanno preventivamente con il Ministro le azioni pertinenti.

Art. 7.

1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, nonché a partecipare al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, ed alle Conferenze: Unificata, Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334

05A07266

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 giugno 2005.

Rettifica al decreto 23 giugno 2005, concernente la determinazione, per l'anno accademico 2005/2006, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2005 con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge 2 agosto 1999, n. 264 è stato determinato per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto in cui si è provveduto alla ripartizione degli stessi tra le università;

Visto in particolare il numero dei posti definiti per il corso di laurea in infermieristica, classe SNT/1 presso l'Università degli studi di Bologna;

Vista la comunicazione resa in data 30 giugno 2005 dal predetto Ateneo con cui viene chiarito che l'offerta potenziale formativa complessiva non può essere superiore a 565 posti;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla modifica del citato decreto ministeriale 23 giugno 2005 al fine di ridefinire presso l'Università degli studi di Bologna il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in infermieristica, classe SNT/1;

Decreta:

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005 citato in premesse è modificato nel senso che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni nell'anno accademico 2005/2006 al corso di laurea in infermieristica, classe SNT/l è rettificato da 13.680 a 13.175. In particolare il numero dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è rettificato da 13.320 a 12.815.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 23 giugno 2005 relativamente all'Università degli studi di Bologna viene ridefinito il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica, classe SNT/1 da 1.070 a 565.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il Ministro: MORATTI

05A07304

DECRETO 12 luglio 2005.

Modifica del decreto 20 aprile 2005, recante «Definizione, modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria», per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264, ed in particolare l'art. 5;

Considerata la necessità di dover garantire a tutti gli studenti l'espletamento della prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'unica data fissata sul territorio nazionale, evitando che la stessa coincida con festività locale;

Ritenuto per la considerazione sopra espressa di dover modificare la data stabilita per la prova di ammissione al predetto corso di laurea;

Decreta:

Art. 1.

1. La data della prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria, per l'anno accademico 2005/2006, già definita nel decreto ministeriale 20 aprile 2005 citato in premesse per il 19 settembre 2005, viene fissata al 26 settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A07326

DECRETO 12 luglio 2005.

Integrazione al decreto 4 maggio 2005, con il quale sono stati definiti, per l'anno accademico 2005/2006, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 con il quale sono stati definiti, per l'anno accademico 2005/2006, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Considerato che a tutt'oggi, è in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Ritenuto, pertanto, di dover assicurare la formazione degli insegnanti per le classi 31A e 32A anche nelle scuole di specializzazione universitarie oltre che nei conservatori di musica ove sono attivati corsi di didattica della musica;

Ritenuta la necessità di prevedere, limitatamente all'anno accademico 2005/2006, la prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario presso le università anche per l'indirizzo musica e spettacolo, afferente alle classi di concorso 31A e 32A;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 4 maggio 2005, citato in premesse, è così modificato:

al comma 5 è inserito il seguente indirizzo: musica e spettacolo (classe 31A e 32A) 27 settembre 2005;

al comma 6 sono aggiunte le seguenti lettere:

f) voto di diploma dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 6/10 - 0 punti;
voto di diploma tra 7 e 8/10 - 2 punti;
voto di diploma di 9/10 - 4 punti;
voto di diploma di 10/10 - 8 punti;
voto di diploma di 10 e lode/10 - 10 punti;

g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale 6,99/10 - 0 punti;
voto medio tra 7 e 7,99/10 - 2 punti;
voto medio tra 8 e 8,99/10 - 4 punti;
voto medio tra 9 e 9,99/10 - 8 punti;
voto medio 10/10 - 10 punti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A07305

DECRETO 12 luglio 2005.

Proroga dei termini per la presentazione della documentazione relativa agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2001, il quale prevede, all'art. 5, comma 2, che entro centoventi giorni

dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del piano triennale, i soggetti proponenti debbano inviare, pena l'esclusione, la eventuale documentazione integrativa necessaria e/o la documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 40 del 10 dicembre 2004 «Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari», registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2005, che conferma il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del succitato decreto per la presentazione della documentazione integrativa dei progetti presentati;

Tenuto conto che il suddetto termine di centoventi giorni scadrà il 2 agosto p.v.;

Vista la richiesta del 27 giugno 2005 della regione Lazio per la proroga dei termini per la presentazione della documentazione di cui in premessa;

Visto il parere reso dalla «Commissione alloggi e residenze» nella seduta del 1º luglio u.s., in merito alla possibilità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione della documentazione integrativa di cui agli articoli 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 116/2001 e 6 comma 2 del decreto ministeriale n. 40/2004;

Ritenuto che il periodo in cui è stato fissato il termine di scadenza risulta particolarmente disagevole e crea molteplici problemi operativi alla funzionalità delle strutture dei soggetti interessati alla presentazione della documentazione e che lo spostamento del termine alleverebbe i disagi e le connesse diseconomie;

Ritenuto, pertanto, per le suesposte considerazioni, di differire tale scadenza dal 2 agosto 2005 al 30 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di scadenza per la presentazione della eventuale documentazione integrativa e/o della documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, e confermato dall'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 2004, n. 40, è differito improrogabilmente al 30 settembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A07275

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 marzo 2005.

Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999 «Modificazioni agli allegati *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CEE del Consiglio, recante adeguamento al processo tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 aprile 2000 «Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE»;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione protezione della natura, prot. n. DPN/5D/2004/27191 del 12 ottobre 2004, avente ad oggetto «Urgente richiesta di informazione relativa alla pubblicazione ufficiale dei proposti siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale» con la quale si fa richiesta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di trasmettere copia degli estratti dei bollettini ufficiali regionali con cui è stata resa pubblica la classificazione delle zone di protezione speciale e la proposta di designazione dei siti di importanza comunitaria ricadenti nelle regioni biogeografiche continentale e mediterranea;

Vista la nota della regione autonoma Valle d'Aosta prot. n. 48323/RN del 15 ottobre 2004 con la quale si trasmette copia dell'estratto del bollettino ufficiale n. 30 del 27 luglio 2004 recante la delibera di giunta regionale n. 2204 del 28 giugno 2004 «Approvazione dei nuovi criteri per l'applicazione della valutazione di

incidenza nei siti di importanza comunitaria (direttiva 92/43/CEE - Habitat) e nelle zone di protezione speciale (direttiva 79/409/CEE - Uccelli) e revoca della deliberazione della giunta regionale n. 455072002»;

Vista la nota della regione Piemonte prot. n. 21515/21.5 del 27 ottobre 2004 con la quale si comunica, tra l'altro, che la regione medesima ha individuato le aree finalizzate alla costituzione delle zone di protezione speciale con deliberazione di giunta regionale n. 37-28804 del 29 novembre 1999;

Vista la nota della regione Lombardia prot. n. T1.2004.002310 del 25 ottobre 2004 con la quale si trasmette copia dell'estratto del bollettino ufficiale regionale terzo supplemento straordinario al n. 37, recante il testo della D.G.R. n. VII/14106 dell'8 agosto 2003 e dell'estratto n. 32 della serie editoriale ordinaria del 2 agosto 2004, recante il testo della D.G.R. n. VII/18453 del 30 luglio 2004 e si comunica che la deliberazione di giunta regionale n. 7/19018 «Procedure per l'applicazione della valutazione d'incidenza alle Zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di quattordici ZPS ed individuazione dei relativi enti gestori» sarà pubblicata sul secondo supplemento straordinario al bollettino ufficiale n. 44 del 28 ottobre 2004;

Vista il telefax della provincia autonoma di Bolzano del 18 ottobre 2004 con il quale si trasmette copia dell'estratto del bollettino ufficiale n. 52/I-II del 18 dicembre 2001 recante il decreto del presidente della provincia 26 ottobre 2001, n. 63 «Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea, in attuazione della direttiva 92/43/CEE» e dell'estratto del bollettino ufficiale n. 17/I-II del 27 aprile 2004 recante il decreto del presidente della provincia 19 marzo 2004, n. 9 «Integrazione dell'elenco delle zone di protezione speciale di cui all'allegato *B* del decreto del presidente della provincia del 26 ottobre 2001, n. 63»;

Vista la nota della provincia autonoma di Trento prot. n. 1778/D326/2004 del 26 ottobre 2004 con la quale si comunica, tra l'altro, che la Commissione europea con decisione n. 2004/69/CEE ha già individuato l'elenco iniziale dei SIC per la regione biogeografia alpina al cui interno ricade anche la provincia autonoma di Trento e che con deliberazione n. 7446 del 26 novembre 1999 la giunta provinciale ha individuato due zone di protezione speciale «Taio di Nomi» e «Palù di Borghetto»;

Vista la nota della regione Veneto prot. n. 678589/47.00 del 18 ottobre 2004 con la quale si trasmette copia dell'estratto del bollettino ufficiale regionale n. 97 del 28 settembre 2004 nel quale risulta pubblicata la deliberazione di giunta regionale n. 2673 del 6 agosto 2004 avente ad oggetto «Direttiva 79/409/CEE, direttiva 92/43/CEE, decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Ricognizione e revisione dei siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale con riferimento alla tutela delle specie faunistiche segnalate dalla Commissione europea» e copia degli allegati *A* e *B* alla suddetta deliberazione;

Vista la nota della regione Friuli-Venezia Giulia prot. RAF/13/F/106981 del 26 ottobre 2004 con la quale si comunica che nella regione Friuli-Venezia Giulia l'elenco delle aree Natura 2000 non è stato pubblicato sul bollettino ufficiale e che con deliberazione della giunta regionale n. 435 del 25 febbraio 2000 sono stati recepiti i sessantadue SIC e le sette ZPS individuati dalla regione;

Vista la nota della regione Liguria prot. n. 131633/1487 del 19 ottobre 2004, nella quale si fa presente tra l'altro che la classificazione delle zone di protezione speciale in Liguria è stata effettuata con deliberazione della giunta regionale n. 270 del 25 febbraio 2000 «Individuazione delle ZPS della Liguria»;

Visto la nota della regione Emilia-Romagna del 19 ottobre 2004, prot. n. AMB/PRN/04/84598, con la quale si trasmettono le copie estratte dal bollettino ufficiale regionale degli atti deliberativi n. 1242 del 15 luglio 2002, n. 1333 del 22 luglio 2002, n. 1816 del 22 settembre 2003 e n. 2776 del 30 dicembre 2003 con i quali la giunta regionale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco e dei perimetri delle aree proposte siti d'importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

Vista il telefax della regione Toscana del 19 ottobre 2004 con la quale si trasmette copia della deliberazione del consiglio regionale n. 6 del 21 gennaio 2004, pubblicata sul bollettino ufficiale regionale n. 8 del 25 febbraio 2004, recante «Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione delle Zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE»;

Vista la nota della regione Marche prot. n. 34908/21.10.04/DIP4 con la quale si comunica tra l'altro che l'elenco delle zone di protezione speciale è stato approvato con deliberazione di giunta regionale n. 1701 del 1° agosto 2000 e pubblicata nel bollettino ufficiale regionale n. 88 del 31 agosto 2000;

Vista la nota della regione Abruzzo prot. n. 14326 del 26 ottobre 2004 con la quale si informa che la regione Abruzzo, pur non avendo provveduto alla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale dei SIC e delle ZPS ha dato ampia diffusione alle schede degli stessi attraverso seminari, conferenze e circolari;

Vista la nota della regione Umbria prot. n. 0162720 del 21 ottobre 2004 con la quale si precisa che con legge regionale del 24 marzo 2000, n. 27, è stato approvato il nuovo Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) e che all'art. 13 dell'impalcato normativo e alla carta n. 8, allegata al piano, la regione dell'Umbria recepisce integral-

mente le centosei aree individuate dal progetto Bioitaly (novantadue siti d'importanza comunitaria, sette zone di protezione speciale e sette siti d'importanza regionale);

Vista la nota della regione Molise prot. n. 2507 del 20 ottobre 2004 con la quale si comunica che la regione medesima non ha alla data odierna pubblicato sul proprio bollettino ufficiale alcun elenco riguardante i siti di importanza comunitaria individuati sul proprio territorio;

Vista la nota della regione Lazio prot. D2/2A/82/185957 del 26 ottobre 2004 con la quale si segnala che con deliberazione di giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146, pubblicata nel bollettino ufficiale regionale n. 18 - parte prima - del 29 giugno 1996, si è provveduto all'approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000 e che non è stata prodotta alcuna altra pubblicazione nel merito dopo l'anno 1996 pur avendo provveduto la regione Lazio alla designazione di nuove zone di protezione speciale;

Vista la nota della regione Campania prot. 2004.0832199 del 25 ottobre 2004 con la quale si comunica, tra l'altro, che allo stato attuale non sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale della regione gli elenchi completi dei centosei proposti siti d'importanza comunitaria e delle ventuno zone di protezione speciale;

Vista la nota della regione Puglia prot. n. 11180 dell'8 novembre 2004 con la quale si comunica che la giunta regionale ha preso atto della revisione tecnica dei confini dei siti Natura 2000 con deliberazione n. 1157 dell'8 agosto 2002, pubblicata nel B.U.R. n. 115 dell'11 settembre 2002;

Visto il telefax della regione Basilicata con la quale si trasmette copia della deliberazione della giunta regionale n. 978 del 4 giugno 2003 «Pubblicazione dei siti "Natura 2000" della regione Basilicata. POR Basilicata 2000/2006, complemento di programmazione misura 1.4, rete ecologica», pubblicata nel bollettino ufficiale regionale n. 46 del 1° luglio 2003;

Vista la nota della Regione siciliana prot. n. 71909 del 9 novembre 2004 con la quale si trasmettono gli estratti delle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2000 e n. 8 del 20 febbraio 2004 con le quali è stata resa pubblica la classificazione delle zone di protezione speciale e la proposta di designazione dei siti d'importanza comunitaria ricadenti nel territorio della Regione siciliana;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna prot. n. 37076 del 12 ottobre 2004 con la quale in merito alle zone di protezione speciale si evidenzia che attualmente risultano vigenti quelle aree in precedenza individuate d'ufficio dal Ministero all'epoca competente in materia, coincidenti con le zone umide d'importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar della Sardegna;

Vista la nota della regione Calabria del 29 dicembre 2004, prot. 8140, con la quale si comunica che l'elenco dei pSIC e delle ZPS individuati in Calabria è stato incluso nella deliberazione di giunta regionale n. 1000 del 4 novembre 2002 recante approvazione linee di indirizzo progetto integrato strategico Rete ecologica regionale - POR 2000-2006. Misura 1.10, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Calabria del 10 dicembre 2002, s.s. n. 6 al n. 22 del 30 novembre 2002;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. GAB/2004/10741/B07 del 19 novembre 2004 con la quale si trasmette alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome lo schema del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio recante l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE per l'espressione del parere di merito;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2004 che stabilisce ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale;

Vista la deliberazione della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 3 marzo 2005 con la quale si esprime parere favorevole sul presente schema di decreto;

Considerata la necessità di rendere pubblico l'elenco delle zone di protezione speciale individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le zone di protezione speciale classificate ovvero istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sono elencate nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'allegato I al presente decreto sostituisce l'allegato *A* al decreto 3 aprile 2000 citato nelle premesse.

Art. 2.

1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie delle Zone di protezione speciale sono depositati e disponibili presso la direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte di competenza, presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato nell'allegato I al presente decreto verranno effettuati con successivo decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2005

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 338

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

Codice sito	Denominazione
Regione Piemonte	
IT1110006	Orsiera - Rocciavré
IT1110007	Laghi di Avigliana
IT1110012	Val Troncea
IT1110017	Lanca di S. Marta - Confluenza Po - Banna
IT1110018	Confluenza Po - Orco - Malone
IT1110019	Baraccone - Confluenza Po - Dora Baltea
IT1110020	Lago di Viverone
IT1110024	Lanca di S. Michele
IT1110025	Po morto di Carignano
IT1110036	Lago di Candia
IT1110070	Meisino (Confluenza Po - Stura)
IT1120001	Alta Val Sesia
IT1120002	Bosco della Partecipanza di Trino Vercellese
IT1120005	Garzaia di Carisio
IT1120006	Val Mastallone
IT1120007	Palude di S. Genuario
IT1120008	Fontana Gigante (Tricerro)
IT1120010	Lame del Sesia e Isolone di Oldenico
IT1120013	Isolotto del Ritano
IT1120014	Garzaia del Rio Druma
IT1140002	Alpe Veglia
IT1140005	Alpe Devero
IT1140006	Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola
IT1140011	Val Grande
IT1150006	Garzaia di S. Bernardino - Morghengo Briona
IT1160001	Bosco e Laghi di Palanfrè
IT1160002	Argentera
IT1160003	Crava Morozzo
IT1160005	Alte Valli Pesio e Tanaro
IT1160022	Bosco delle Navette - Briga Alta
IT1160025	Col di Tenda
IT1180002	Garzaia del Torrente Orba
IT1180003	Confluenza Po - Sesia
IT1180004	Greto del Torrente Scrivia tra Cassano e Villalvernia
IT1180005	Ghiaia Grande (Fiume Po)
IT1180007	Confluenza Po - Tanaro
IT1180008	Boscone (Fiume Po)
Regione Valle d'Aosta	
IT1201000	Parco Nazionale del Gran Paradiso
IT1202000	Parco del Mont Avic
IT1204030	Val Ferret
IT1204220	Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa
IT1205070	Zona Umida di Les Iles di Saint-Marcel
Regione Liguria	
IT1313776	Piancavallo
IT1314677	Saccarello - Garlenda

IT1314678 Sciorella
IT1314679 Toraggio - Gerbonte
IT1315380 Testa d'Alpe-Alto
IT1315481 Ceppo Tomena
IT1331578 Beigua - Turchino

Regione Lombardia

IT2010007 Palude Brabbia
IT2020301 Triangolo Lariano
IT2020302 Monte Generoso
IT2020303 Valsolda
IT2030301 Monte Barro
IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio
IT2040303 Val di Mello
IT2040304 Bagni di Masino
IT2060301 Monte Resegone
IT2060302 Costa del Pallio
IT2060303 Boschi del Giovetto di Palline
IT2060304 Val di Scalve
IT2070020 Torbiere d`Iseo
IT2070301 Foresta di Legnoli
IT2070302 Val Caffaro
IT2070303 Val Grigna
IT2080301 Boschi del Ticino
IT20B0006 Isola Boscone
IT20B0008 Paludi di Ostiglia
IT20B0009 Valli del Mincio
IT20B0011 Bosco Fontana

Regione Trentino Alto Adige

IT3110002 Biotopo Ontaneto di Sluderno
IT3110010 Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg
IT3110011 Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa
IT3110012 Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa
IT3110013 Biotopo Delta del Valsura
IT3110017 Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina
IT3110018 Ontaneti dell'Aurino
IT3110026 Valle di Funes - Sas De Putia nel Parco Naturale Puez-Odle
IT3110029 Parco Naturale dello Sciliar
IT3110034 Biotopo Lago di Caldaro
IT3110036 Parco Naturale Monte Corno
IT3110038 Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110039 Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110040 Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio
IT3110049 Parco Naturale Fanes - Senes - Braies
IT3110050 Parco Naturale Dolomiti di Sesto
IT3120063 Lago di Tovel
IT3120077 Palu' di Borghetto
IT3120082 Taio di Nomi
IT3120092 Passo del Broccon
IT3120093 Crinale Pichea - Rocchetta
IT3120094 Alpe di Storo e Bondone
IT3120095 Bocca d'Ardole - Corno della Paura
IT3120096 Bocca di Caset
IT3120097 Catena di Lagorai

IT3120098 Monti Lessini Nord
IT3120099 Piccole Dolomiti
IT3120100 Pasubio
IT3120142 Val Campelle
IT3120143 Valle del Vanoi

Regione Veneto

IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora
IT3210008 Fontanili di Povegliano
IT3210013 Palude del Busatello
IT3210014 Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese
IT3210015 Palude Pellegrina
IT3210016 Palude del Brusà - Le Vallette
IT3210018 Basso Garda
IT3210019 Sguazzo di Rivalunga
IT3210039 Monte Baldo Ovest
IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine
IT3210041 Monte Baldo Est
IT3220005 Ex cave di Casale - Vicenza
IT3220013 Bosco di Dueville
IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni
IT3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna'
IT3230022 Massiccio del Grappa
IT3230031 Val Tovanella - Bosconero
IT3230032 Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane
IT3230035 Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo
IT3230043 Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Granda
IT3230060 Torbiere di Danta
IT3230071 Dolomiti di Ampezzo
IT3230077 Foresta del Cansiglio
IT3230078 Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico
IT3230080 Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno
IT3230081 Gruppi Antelao - Marmarole - Sorapis
IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi
IT3230084 Civetta - Cime di San Sebastiano
IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio
IT3230086 Col di Lana - Settsas - Cherz
IT3230087 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine
IT3240006 Bosco di Basalghelle
IT3240008 Bosco di Cessalto
IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina
IT3240012 Fontane Bianche di Lancenigo
IT3240013 Ambito fluviale del Livenza
IT3240016 Bosco di Gaiarine
IT3240017 Bosco di Cavalier
IT3240019 Fiume Sile: Sile morto e ansa a S.Michele Vecchio
IT3240023 Grave del Piave
IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle
IT3240025 Campazzi di Onigo
IT3240026 Prai di Castello di Godego
IT3240034 Garzaia di Pederobba
IT3250006 Bosco di Lison
IT3250008 Ex cave di Villetta di Salzano
IT3250010 Bosco di Carpenedo
IT3250012 Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Maggiore
IT3250016 Cave di Gaggio

IT3250017	Cave di Noale
IT3250021	Ex cave di Martellago
IT3250022	Bosco Zacchi
IT3250032	Bosco Nordio
IT3250035	Valli della Laguna superiore di Venezia
IT3250036	Valle Perini e foce del Fiume Dese
IT3250037	Laguna Viva medio inferiore di Venezia
IT3250038	Casse di colmata B - D/E
IT3250039	Valli e Barene della Laguna medio-inferiore di Venezia
IT3250040	Foce del Tagliamento
IT3250041	Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione
IT3250042	Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova
IT3250043	Garzaia della tenuta "Civrana e Rezzonica"
IT3260001	Palude di Onara
IT3260017	Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco
IT3260018	Zone umide e Grave della Brenta
IT3260020	Le Vallette
IT3260021	Bacino Val Grande - Lavacci
IT3270016	Delta del Po: rami fluviali e scanni
IT3270018	Valli arginate tra Adige e Po di Levante
IT3270019	Valli arginate tra Po di Levante e Po di Maistra
IT3270020	Valli arginate tra Po di Maistra e Po di Venezia
IT3270021	Vallona di Loreo

Regione Friuli-Venezia Giulia

IT3310001	Dolomiti Friulane
IT3320001	Gruppo del Monte Coglians
IT3320037	Laguna di Marano e Grado
IT3321002	Alpi Giulie
IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona
IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia
IT3340004	Val Rosandra e Monte Cocusso

Regione Emilia-Romagna

IT4010016	Basso Trebbia
IT4010017	Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia
IT4010018	Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio
IT4020017	Aree delle risorgive di Viarolo, bacini zuccherificio Torrile, fascia golenale del Po
IT4020018	Prati e ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto
IT4020019	Golena del Po presso Zibello
IT4020020	Parco dei Cento Laghi
IT4020021	Medio e basso Taro
IT4030001	Monte Acuto, Alpe di Succiso
IT4030002	Monte Ventasso
IT4030003	Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto
IT4030004	Val D'Ozola, Monte Cusna
IT4030005	Abetina Reale, Alta Val Dolo
IT4030006	Monte Prado
IT4030011	Casse di espansione del Secchia
IT4030015	Valli di Novellara
IT4030019	Cassa di espansione del Tresinaro
IT4030020	Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara
IT4040001	Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano
IT4040002	Monte Rondinaio, Monte Giovo
IT4040009	Manzolino
IT4040014	Biotopi e ripristini ambientali di Mirandola

IT4040015	Valle di Gruppo
IT4040016	Siepi e canali di Resega-Foresto
IT4040017	Valle delle Bruciate e Tresinaro
IT4040018	Le Meleghine
IT4050002	Corno Alle Scale
IT4050012	Contrafforte Pliocenico
IT4050013	Monte Vigese
IT4050022	Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella
IT4050023	Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio
IT4050024	Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, S. Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella
IT4050025	Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore
IT4050026	Bacini ex-zuccherificio di Argelato e golena del Fiume Reno
IT4060002	Valli di Comacchio
IT4060003	Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta Bellocchio
IT4060004	Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Cannevié
IT4060005	Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano
IT4060007	Bosco di Volano
IT4060008	Valle del Mezzano, Valle Pega
IT4060010	Dune di Massenzatica
IT4060011	Garzaia dello zuccherificio di Codigoro
IT4060012	Dune di San Giuseppe
IT4060014	Bacini di Jolanda di Savoia
IT4060015	Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara
IT4060016	Po da Porporana a Isola Bianca
IT4070001	Punte Alberete, Valle Mandriole
IT4070002	Bardello
IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
IT4070004	Pialassa Baiona, Risega e Pontazzo
IT4070007	Salina di Cervia
IT4070009	Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano
IT4070010	Pineta di Classe
IT4070011	Vena del Gesso Romagnola
IT4070019	Bacini di Conselice
IT4070020	Bacini ex-zuccherificio di Mezzano
IT4070021	Canali e biotopi di Alfonsine
IT4070022	Bacini di Russi
IT4070023	Bacini di Massa Lombarda
IT4080001	Foresta di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco
IT4080003	Monte Gemelli, Monte Guffone

Regione Toscana

IT5110022	Lago di Porta
IT5120004	Pania di Corfino
IT5120007	Orrido di Botri
IT5120015	Praterie primarie e secondarie delle Apuane
IT5120016	Macchia Lucchese
IT5120017	Lago e Padule di Massacciuccoli
IT5130002	Campolino
IT5130003	Abetone
IT5130004	Pian degli Ontani
IT5130007	Padule di Fucecchio
IT5140010	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
IT5140011	Stagni della Piana Fiorentina
IT5160001	Padule di Suese e Biscottino
IT5160002	Isola di Gorgona
IT5160003	Tombolo di Cecina

IT5160004	Padule di Bolgheri
IT5160007	Isola di Capraia
IT5160010	Padule Orti - Bottagone
IT5160011	Isole di Cerboli e Palmaiola
IT5160012	Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola
IT5160013	Isola di Pianosa
IT5160014	Isola di Montecristo
IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago
IT5170002	Selva Pisana
IT5170004	Montefalcone
IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone
IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori
IT5170008	Complesso di Monterufoli
IT5180004	Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia
IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno
IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella
IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti
IT5180016	Monte Dogana
IT5180017	Monte Ginezzo
IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano
IT5190008	Lago di Montepulciano
IT5190009	Lago di Chiusi
IT5190010	Lucciolabella
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone
IT51A0004	Poggio Tre Cancelli
IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona
IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto
IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina
IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina
IT51A0016	Monti dell'Uccellina
IT51A0018	Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna
IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora
IT51A0021	Medio corso del Fiume Albegna
IT51A0022	Formiche di Grosseto
IT51A0023	Isola del Giglio
IT51A0024	Isola di Giannutri
IT51A0025	Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola
IT51A0026	Laguna di Orbetello
IT51A0028	Duna di Feniglia
IT51A0030	Lago Acquato, Lago San Floriano
IT51A0033	Lago di Burano
IT51A0035	Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano
IT51A0036	Pianure del Parco della Maremma

Regione Umbria

IT5210070	Lago Trasimeno
IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)
IT5210072	Palude di Colfiorito
IT5220024	Valle del Tevere: Laghi Corbara - Alviano
IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore
IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro
IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)

Regione Marche

IT5310001 Valmarecchia tra Ponte Messa e Ponte Otto Martiri
IT5310011 Bocca Serriola
IT5310018 Serre del Burano
IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce
IT5310023 Esotici della Valmarecchia
IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese
IT5310025 Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia
IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello
IT5310027 Mombaroccio e Beato Sante
IT5310028 Tavernelle sul Metauro
IT5310029 Furlo
IT5310030 Monte Nerone e Monti di Montiego
IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega
IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca
IT5320015 Monte Conero
IT5320016 Valle Scappuccia
IT5320017 Gola della Rossa e di Frasassi
IT5320018 Monte Cucco e Monte Columeo
IT5330008 Valle Rapegna e Monte Cardosa
IT5330025 Monte San Vicino e Monte Canfaito
IT5330026 Monte Giuoco del Pallone
IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge
IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco
IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore
IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo
IT5340004 Montagna dei Fiori
IT5340016 Monte Oialona - Colle Propezzano
IT5340021 Monte dell'Ascensione
IT5340022 Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina)

Regione Lazio

IT6010002 Bosco del Sasseto
IT6010003 Monte Rufeno
IT6010008 Monti Vulsini
IT6010009 Calanchi di Civita di Bagnoregio
IT6010011 Caldera di Latera
IT6010021 Monte Romano
IT6010022 Monte Cimino (versante nord)
IT6010026 Saline di Tarquinia
IT6010032 Fosso Cerreto
IT6010055 Lago di Bolsena ed Isole Bisentina e Martana
IT6010056 Selva del Lamone-Monti di Castro
IT6010057 Lago di Vico-Monte Venere e Monte Fogliano
IT6020003 Monti della Laga
IT6020005 Monti Reatini
IT6020011 Laghi Lungo e Ripasottile
IT6020013 Gole del Velino
IT6020017 Monte Tancia e Monte Pizzuto
IT6020018 Fiume Farfa (corso medio - alto)
IT6020019 Monte degli Elci e Monte Grottone
IT6020046 Riserva naturale "Montagne della Duchessa"
IT6030005 Comprensorio meridionale dei Monti della Tolfa
IT6030010 Lago di Bracciano
IT6030012 Riserva naturale Tevere Farfa
IT6030019 Macchiatonda
IT6030020 Torre Flavia

IT6030026 Lago di Traiano
IT6030029 Monti Lucretili
IT6030038 Lago di Albano
IT6030043 Monti Lepini centrali
IT6030084 Castel Porziano (Tenuta presidenziale)
IT6040010 Lago di Fondi
IT6040015 Parco Nazionale del Circeo
IT6040019 Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano
IT6040022 Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta
IT6040023 Promontorio di Gianola e Monte di Scauri
IT6040043 Parco naturale "Monti Aurunci"
IT6050008 Monti Simbruini ed Ernici
IT6050013 Monte Cornacchia - Tre Confini
IT6050015 Lago di Posta Fibreno
IT6050019 Monti della Meta
IT6050027 Gole del Fiume Melfa
IT6050028 Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali)

Regione Abruzzo
IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga
IT7110130 Sirente Velino
IT7120132 Parco Nazionale d'Abruzzo
IT7140129 Parco Nazionale della Maiella

Regione Molise
IT7221131 Bosco di Collemeluccio
IT7221132 Monte di Mezzo

Regione Campania
IT8010018 Variconi
IT8010026 Matese
IT8020006 Bosco di Castelvetere in Val Fortore
IT8030007 Cratere di Astroni
IT8030010 Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara
IT8030011 Fondali marini di Punta Campanella e Capri
IT8030012 Isola di Vivara
IT8030014 Lago d'Averno
IT8030024 Punta Campanella
IT8030037 Vesuvio e Monte Somma
IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri
IT8030039 Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri
IT8040007 Lago di Conza della Campania
IT8040021 Picentini
IT8040022 Boschi e Sorgenti della Baronia
IT8050008 Capo Palinuro
IT8050009 Costiera amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
IT8050020 Massiccio del Monte Eremita
IT8050021 Medio corso del Fiume Sele - Persano
IT8050036 Parco marino di S. Maria di Castellabate
IT8050037 Parco marino di Punta degli Infreschi
IT8050045 Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi
IT8050046 Monte Cervati e dintorni
IT8050047 Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino
IT8050048 Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse
IT8050053 Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano
IT8050055 Alburni

Regione Puglia

IT9110006 Saline di Margherita di Savoia
IT9110007 Palude di Frattarolo
IT9110008 Valloni e Steppe Pedegarganiche
IT9110009 Valloni di Mattinata - Monte Sacro
IT9110010 Monte Barone
IT9110017 Falascone
IT9110018 Foresta Umbra
IT9110019 Sfilzi
IT9110031 Lago di Lesina (sacca orientale)
IT9110036 Ischitella e Carpino
IT9120007 Murgia Alta
IT9130007 Area delle Gravine
IT9140003 Stagni e Saline di Punta della Contessa
IT9140008 Torre Guaceto
IT9150014 Le Cesine
IT9150015 Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea

Regione Basilicata

IT9210020 Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210142 Lago Pantano di Pignola
IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
IT9210190 Monte Paratiello
IT9210195 Monte Raparo
IT9210200 Monte Sirino
IT9210205 Monte Volturino
IT9210210 Monte Vulture
IT9210220 Murgia S. Lorenzo
IT9210300 Bosco Rubbio
IT9220055 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9220130 Foresta Gallipoli - Cognato
IT9220135 Gravine di Matera
IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari
IT9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo - Grottole

Regione Calabria

IT9310018 Gole del Raganello
IT9310024 Valle del Fiume Argentino
IT9310026 Valle del Fiume Lao
IT9310069 Parco Nazionale della Calabria

Regione Sicilia

ITA010001 Isole dello Stagnone di Marsala
ITA010002 Isola di Marettimo
ITA010003 Isola di Levanzo
ITA010006 Paludi di Capo Feto e Margi Spano'
ITA010007 Saline di Trapani
ITA010016 Monte Cofano e Litorale
ITA010017 Capo S.Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio
ITA010019 Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele
ITA010020 Isola di Pantelleria - Area Costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua
ITA010021 Saline di Marsala

ITA020008 Rocca Busambra e Rocche di Rao
ITA020010 Isola di Ustica
ITA020016 Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero
ITA020021 Montagna Longa, Pizzo Montanello
ITA020025 Bosco di S. Adriano
ITA020027 Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
ITA020028 Serra del Leone e Monte Stagnataro
ITA020030 Monte Matassaro, Monte Gradara e Monte Signora
ITA020034 Monte Carcaci, Pizzo Colobria e Ambienti Umidi
ITA020036 Monte Triona e Monte Colomba
ITA020037 Monti Barracu', Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone
ITA020042 Rocche di Entella
ITA030008 Capo Peloro - Laghi di Ganzirri
ITA030011 Dorsale Curcuraci, Antennamare
ITA030013 Rocche di Alcara Li Fusi
ITA030023 Isola di Alicudi
ITA030024 Isola di Filicudi
ITA030026 Isole di Stromboli e Strombolicchio
ITA030029 Isola di Salina (Stagno di Lingua)
ITA030038 Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesaro'
ITA040001 Isola di Linosa
ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione
ITA050001 Biviere e Macconi di Gela
ITA060002 Lago di Pergusa
ITA070001 Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga
ITA070003 La Gurna
ITA070015 Canalone del Tripodo
ITA070016 Valle del Bove
ITA070017 Sciare di Roccazzo della Bandiera
ITA070018 Piano dei Grilli
ITA090002 Vendicari
ITA090003 Pantani della Sicilia sud orientale
ITA090004 Pantano Morghella
ITA090006 Saline di Siracusa e Fiume Ciane
ITA090013 Saline di Priolo
ITA090014 Saline di Augusta
ITA090025 Invaso di Lentini

Regione Sardegna
ITB034001 Stagno di S'Ena Arrubia
ITB034004 Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì
ITB034005 Stagno di Pauli Maiori
ITB034006 Stagno di Mistras
ITB034007 Stagno di Sale E' Porcus
ITB034008 Stagno di Cabras
ITB044002 Stagno di Molentargius
ITB044003 Stagno di Cagliari
ITB044009 Foresta di Monte Arcosu

05A07281

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 luglio 2005.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 88 del 12 aprile 2005 con la quale il presidente della provincia di Reggio Calabria designa la dott.ssa Daniela De Blasio e l'avv. Patrizia Malara rispettivamente quali consigliera di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Daniela De Blasio e dell'avv. Patrizia Malara, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Calabria;

Decreta:

La dott.ssa Daniela De Blasio e l'avv. Patrizia Malara sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM VITAE

DE BLASIO DANIELA

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Nominata con decreto del Presidente della Provincia di Reggio Calabria, n.160 del 30.06.04, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione " Film Commission Calabria – Aspromonte".

- Inclusa nella Short List di profili professionali da utilizzare nelle attività del Centro Regionale per l'Economia Sociale della Regione Calabria, pubblicato con DECRETO n. 2743 del 19 marzo 2004 DIPARTIMENTO *Obiettivi Strategici* P.O.R. Calabria 2000/2006 - Misura 5.2 A -

- Inclusa nella Short List dei consulenti senior della Regione Calabria, pubblicato con Decreto n.720 del 28 gennaio 2004 sul BURC del 27 febbraio 2004, per l'attuazione delle Misure afferenti agli Assi del POR Calabria 2000 – 2006;

- Docente incaricata, presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno in Roma, nell'ambito del Seminario Formativo su "Problemi e prospettive dell'Europa" – I Quadri Comunitari di Sostegno – Il Pon Sicurezza – Aprile 2004;

- Nominata in qualità di docente esperto, nell'ambito del Progetto PON – 7.2 – 2003 - 28" "L'ottica di genere a scuola" – Marzo 2004);

- Docente incaricata, sul PON Sicurezza, presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno in Roma, nell'ambito del Seminario Formativo su "Fondi Strutturali Europei" finalizzato al "XIX Corso per l'accesso alla qualifica di Vice-Prefetto" – gennaio 2004;

- Nominata, con decreto del Ministro del Lavoro di Concerto con il Ministro per le Pari Opportunità del 4.12.2003, Consigliere di Parità Nazionale supplente (pubblicato sulla G.U. del 15.12.03)

- Nominata dalla Provincia di Reggio Calabria quale referente in merito al Progetto "Archivio Digitale" dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, finalizzato alla creazione di un archivio digitale di immagini e video rappresentativo dell'ambiente, dei beni culturali e della cultura delle migliori località a carattere paesaggistico - ambientale e paesaggistico storico della Provincia di Reggio Calabria;

- Nominata dall'ISFOL di Roma per lo svolgimento dell'incarico di componente della Task Force finalizzata all'assistenza tecnica al Dipartimento Formazione Professionale della Regione Calabria per il monitoraggio e la valutazione per l'accreditamento definitivo delle sedi formative - D.M. 166/2001 di cui alla delibera della Giunta regionale n.192 del 4 marzo 2003 - P.O.R. Calabria 2000- 2006 - Asse III Risorse Umane - presso la Regione Calabria - Assessorato alla Formazione Professionale con decorrenza 15.05.2003;

- Nominata a seguito di avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 6.9.2002, quale componente del sottogruppo del nucleo di valutazione delle iniziative imprenditoriali relative al progetto Imprendigiovani, di cui al POR CALABRIA Asse III Risorse Umane Misura 3.11 e 3.13, con decreto dirigenziale n. 6294 del 14.05.2003;

- Nominata, a seguito di avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 1.6.2002, Presidente dell'Osservatorio sul Lavoro Femminile presso Azienda Calabria Lavoro, Ente pubblico Strumentale della Regione Calabria;

- Nominata, con decreto del Ministro del Lavoro di Concerto con il Ministro per le Pari Opportunità del 6.4.2001, Consigliere di Parità provinciale effettivo della provincia di Reggio Calabria, ex art. 2 D.L.vo 23.05.00 n.196- nel corso del mandato si e' particolarmente interessata alle problematiche socio lavorative dei disabili, detenuti,immigrati e altri soggetti svantaggiati;

- Nominata con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro-Direzione Generale per l'Impiego- componente la Commissione tecnica di esperti, per la selezione dei progetti di azioni positive per la flessibilità, ai sensi dell'art.9 della legge 8 marzo 2000, n.53. A decorrere dall'anno 2001;

- Ha ricoperto il ruolo di docente, presso Istituti Tecnici Statali della provincia di Reggio Calabria, di materie "Giuridiche ed Economiche" negli anni dal 1989 al 1992;

- E' stata nominata docente presso i corsi di formazione professionale per le seguenti materie negli anni dal 1988 al 1992:

1. Economia Rurale,
2. Diritto CEE,
3. Sociologia,
4. Geografia politica ed economica;

- Ha operato in qualità di docente di "Psicologia di Gruppo" presso il Policlinico Universitario di Messina – Scuola per infermieri professionali dal 1988 al 1989;
- Ha collaborato in qualità di consulente con il Centro Studi "Cesare Beccaria" di Messina per l'organizzazione, in posizione di responsabilità, di convegni nazionali ed internazionali in materia di "Tutela dei minori" in collaborazione con l'Istituto di Procedura Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina, dal 1987 al 1991;
- Ha pubblicato articoli relativi alle tematiche inerenti il razzismo e la xenofobia nei paesi della Comunità Europea sulla rivista mensile, "IL CONFRONTO", con la quale ha intrattenuto rapporti di collaborazione;
- Ha pubblicato sulla rivista specialistica "il progetto" relativamente alla tematica della tossicodipendenza femminile;
- Ha prestato lodevole servizio presso il Ministero del Lavoro – Direzione Provinciale Politiche del lavoro di Reggio Calabria, con rapporto di pubblico impiego dal 02.05.92, svolgendo le seguenti funzioni:

1. Responsabile trattamento della Banca dati denominata "Lavoratori Extracomunitari" residenti nella Provincia di Reggio Calabria nominata dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria;
2. Addetta nell'Area Impiego: Contenzioso nel collocamento in agricoltura – Collocamento lavoratori extracomunitari – (dalla fase istruttoria alla definizione delle pratiche);
3. Delegata all'autentica dei contratti di lavoro subordinato e dei contratti di collaborazione, nell'ambito delle funzioni relative al DPCM 16/10/98 – decreto sui flussi migratori per l'anno 1998, ai sensi dell'art.3, comma 4 del T.U. 25/7/98 sull'immigrazione;
4. Delegata presso la Questura di Reggio Calabria per l'espletamento delle funzioni relative al DPCM 16/10/98;

- A seguito del trasferimento di funzioni e compiti dal Ministero del Lavoro agli Enti Locali, in attuazione del D.lgs 469/97 e del DPCM 09.10, con decorrenza dal 26.11.99, presta servizio presso

l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria dove, dopo aver operato presso l'Ufficio Politiche del Lavoro è stata assegnata, in qualità di responsabile, all'Ufficio Pari Opportunità nel quale, in autonomia, gestisce i vari affari attinenti all'Ufficio. Cura personalmente la disamina della posta in entrata e in uscita. Elabora e trascrive i testi di lettere, di atti deliberativi e determine - Cura direttamente i rapporti con gli altri Uffici, con le istituzioni e con l'utenza;

- Dal maggio 2000 ha assunto funzioni di responsabile dell'Ufficio Pari Opportunità istituito con Delibera di Giunta n°354 dell'8.6.99;
- In data 2.10.00 è stata nominata responsabile dello Sportello Donna della Provincia di Reggio Calabria;
- Nominata dai Dirigenti pro tempore, responsabile dei procedimenti, per cui sta operando per i consequenziali adempimenti attuativi;
- Ha collaborato, in qualità di valutatore, alle attività relative al Progetto "RECITRAVE – RECYCLING PROJECT FOR TRAVELLERS", nell'ambito del programma comunitario ECOS – OUVERTURE dal 2000 al 2003;
- Relatrice, delegata a rappresentare l'Amministrazione Provinciale, sulle tematiche inerenti le pari opportunità, al Convegno Nazionale nell'ambito del COM-P.A. 2001, "Nuovi diritti e Pari Opportunità in Italia ed in Europa" - Bologna 19/21 settembre 2001;
- Relatrice al Convegno Nazionale nell'ambito del COM-P.A. 2002 per la Federpubblicità sul tema "Interazione fra pubblico e privato – le nuove frontiere della comunicazione pubblica - Bologna 18/19/21 settembre 2002;
- Designata dall'Amministrazione di appartenenza, quale componente del gruppo di lavoro intersettoriale in merito al programma comunitario EQUAL;
- Nominata con decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, componente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Reggio Calabria;
- Ha pubblicato articoli sulla rivista "Operare in Calabria";

- Ha operato in qualità di docente esperto, nell'ambito del Progetto PON " Mainstreaming ed Empowerment a Scuola" Misura 7 – Azione 7.2 – 2002, sui seguenti temi:

1. Percorsi sulle pari opportunità

2. Stereotipi di genere e specifico scientifico (comprensione e attivazione dell'ottica di genere);

- Ha operato in qualità di docente esperto, nell'ambito del Progetto: EDA (Educazione degli Adulti) nell'anno 2002;

- Nominata con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria n.24 del 22.10.2002 componente effettivo della Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche del Lavoro, quale Consigliera di Parità;

- Ha operato in qualità di docente esperto sulle Pari Opportunità, nell'ambito dell'Iniziativa "Agorà" rivolta all'aggiornamento del Personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Reggio Calabria – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 2002 - 2003.

- Ha operato in qualità di docente esperto sulle Pari Opportunità, presso il Liceo Artistico Statale "M. Preti di Reggio Calabria, nell'ambito della "Settimana dello Studente" al dibattito "Pari Opportunità Orientamento al Lavoro";

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- MASTER in Diritto Comunitario – Azione Robert Schuman – Approvato dalla Commissione Europea - Tesi sul tema "la condizione della donna in Afghanistan" 2001/2002;

- Laurea in Scienze Politiche conseguita il 30/01/1988 presso l'Università degli Studi di Messina - "Indirizzo Politico Internazionale" – Tesi sul tema "Razzismo e xenofobia nei paesi della Comunità Europea";

- Maturità Classica conseguita nell'anno 1982, presso il Liceo Ginnasio "Tommaso Campanella".

- Vincitrice di concorso pubblico, bandito dall'Università di Messina – Policlinico Universitario – 1988/1989 con conseguente conferimento di incarico d'insegnamento (Psicologia di Gruppo);

- Abilitazione all'insegnamento in Materie Giuridiche ed Economiche nell'anno 1992;

- Esito favorevole al concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di II° grado per la classe di concorso Discipline Giuridiche ed Economiche, anno 1992;

- Iscritta all'Albo Professionale dei docenti abilitati per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche;

- Assunta, con concorso pubblico di diritto privato, in data 2.5.1992 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione provinciale del Lavoro di Reggio Calabria anno 1992;

- Corso d' "Inglese Giuridico" – Il sistema di Common law e Civil law – Istituto Superiore Europeo di Studi Politici – Prof. Igino Schraffl nell'anno 2003.

- Formazione sul tema "Les empreses d'economia social. Un instrument per a la inserciò" – 24-25 Maggio 2001 – Matarò (Spagna).

- Seminario di formazione ed informazione "Emersione del lavoro irregolare. Come si applica la Legge 383/2001". Scuola Superiore di Economia e Finanza- Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale nell'anno 2002.

- Corso di aggiornamento culturale e formazione didattica per insegnanti di lingua italiana a studenti stranieri, presso l'Università degli Stranieri di Reggio Calabria - anno 1991;

- Corso di formazione sulla Legge 125/91 "Pari opportunità tra donne e uomini", promosso dal coordinamento femminile UST-CISL RC – anno 1995;

- Corso PASS, ID 236 Avviso 2/99 – 241 ON LINE, "Sistema di gestione dell'iter procedurale per Amministrazioni Provinciali tramite software";

- Corso PASS Avviso 5/99 ID 1 "Un modello gestionale efficiente delle attività di programmazione nel settore dell'istruzione" nel periodo dal Gennaio 2000 al Marzo 2001;

- Ha organizzato, per l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, il Convegno "Le Pari Opportunità nella Pubblica Amministrazione" anno 2000;

- Seminario formativo, della Regione Calabria, di presentazione Legge 215/92 "Imprenditoria Femminile"nell'anno 2001;

- Corso di formazione transnazionale del progetto europeo Ecos Overture "WOMAN MANAGING SOCIAL SELF HELP" nell'anno 2000, sui seguenti moduli:

1. Economia innovativa;
2. Creazione d'impresa;
3. Diritti delle donne.

Durante l'attività formativa e lavorativa ha elaborato, promosso e realizzato i seguenti progetti:

1. *Progetto "Con-creta-mente abili" rivolto all'inserimento socio-lavorativo delle donne disabili;*
2. *Progetto "Guide ambientali" atto a promuovere la presenza femminile nel settore ambientale;*
3. *"Donne, Scuola, Impresa" mirato alla informazione/formazione dei giovani sul mercato del lavoro, con particolare attenzione alle tematiche relative all'imprenditorialità ed alla parità, finanziato con Decreto n. 2237 del12/3/2002 dalla Regione Calabria – Assessorato alla Pubblica Istruzione;*
4. *"Sportello Donna", che promuove lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;*
5. *"Migrazione al femminile – Incontri di culture", finalizzato all'apertura di uno sportello per rispondere ai bisogni delle donne immigrate;*
6. *"Donne In Rete" per il potenziamento del Portale dell'Amministrazione Provinciale in tema di pari opportunità;*
7. *Redazione di una guida alle Pari Opportunità ad alla imprenditorialità, pubblicata e divulgata nelle scuole superiori di II grado della provincia di Reggio Calabria.*

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA **ITALIANO**

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura BUONA
- Capacità di scrittura BUONA
- Capacità di espressione BUONA

Corso Inter-Studio in Inghilterra – Intermediate Standard nell'anno 1985;

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Dotata di carattere aperto e solare riesce a dialogare e confrontarsi con gli altri.
Ha capacità di comunicazione e di adattamento ai linguaggi specifici, in maniera flessibile, a seconda delle situazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ottima capacità di coordinare e gestire più attività contemporaneamente.
Sensibilità alle modificazioni del contesto nel quale agisce fornendo continue soluzioni efficaci e flessibili, agli eventi non previsti e collegando le dinamiche di tipo cognitivo, sociale, affettivo, strumentale e tecnico, la cui rilevanza varia da una situazione a un'altra.
Dispone di autonomia, responsabilità, creatività, capacità di decisione, di lavoro in gruppo e di comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ottima conoscenza dell'uso del p. c. e degli applicativi più diffusi (DOS, WORD, EXCEL, POWER POINT)

- Corso di informatica presso la concessionaria "OLIVETTI" 1996/97 ;
- Corso di informatica - Bull HN Information System Italia S.p.A.;
- Corso INTERNET anno 1996;

PATENTE

A - B

RICONOSCIMENTI

Premio "Pericle d'oro 2003" (per le personalità calabresi che si sono distinte in Italia e nel mondo per la loro attività) ....."*per i traguardi professionali ed il prestigio raggiunto nel campo delle Pari Opportunità...*"

Premio "Mimosa d'argento 8. 3. 2004"

La sottoscritta De Blasio Daniela, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

☐ ***Dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati forniti e dei titoli posseduti;***

☐ ***Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.***

Data ___________

Firma

Daniela De Blasio

CURRICULUM
VITAE

PATRIZIA MALARA

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 2002 a tutt'oggi

Consulente legale della Consigliera di Parità della Provincia di Reggio Calabria

L'attività di consulenza svolta presso l'Ufficio della Consigliera di parità si è incentrata:

- nell'elaborazione di progetti per la diffusione dei principi uguaglianza, di opportunità e non discriminazione;
- nella realizzazione di lavori studio e di approfondimento delle tematiche relative ai compiti e alle funzioni delle Consigliere, con particolare attenzione rivolta alle possibili azioni da intraprendere nella realtà locale;
- nello studio ed elaborazione di nuovi testi normativi e proposte di modifica alla normativa vigente;
- nell'elaborazione di pareri su decisioni della Corte di Giustizia, dei TAR, della Corte dei Conti e su quesiti inviati all'ufficio della Consigliera da donne su casi di presunte discriminazioni;
- in attività di consulenza legale prestata a donne-uomini discriminati sul posto di lavoro che si sono rivolti all'Ufficio della Consigliera di parità.

Dal 2003 al 2004

Partecipazione al Progetto F.L.O.R.A (Formazione Lavoro Organizzato Risorsa Attiva) svolto presso il CIF Reggio Calabria nell'ambito della L. n°125/91

Attività di Formazione relativa alle seguenti specializzazioni:

- Responsabile di Attività formativa
- Responsabile di Progettazione Formativa
- Responsabile di Analisi dei Bisogni Formativi

1995

Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche

Votazione 65/80

1986

Abilitazione all'esercizio della professione forense

Votazione 61/80

1982

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Messina Tesi in Diritto Commerciale

Votazione 100/110

1976

Diploma di Maturità Clasica conseguito presso il Liceo Classico "T. Campanella" di Reggio Calabria

Votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Buona conoscenza della lingua Francese, buona capacità di lettura, scrittura e espressione orale.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Segretario della sezione di Reggio Calabria, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.

Rappresentante nazionale della sezione di Reggio Calabria, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ottima capacità di organizzare e coordinare persone e cose acquisita:

- nella gestione e organizzazione dell'attività libero professionale;
- nello svolgimento dell'attività di amministratore di patrimoni e aziende poste sotto sequestro cautelativo;
- nello svolgimento di attività di volontariato quale iscritta alla sezione di Reggio Calabria dell'UNITALSI

oggetto sociale: movimento terra e forniture; 3) COFOR Srl, n°36 dipendenti, oggetto sociale: costruzioni nel campo pubblico e privato; 4) ICEM SRL, oggetto sociale: commercio cemento;
- decreto n° 66/98 RGMP – amministrazione patrimonio mobiliare, immobiliare, aziendale "Calcestruzzi S.Agata snc"oggetto sociale: produzione e vendita calcestruzzo, n° 15 dipendenti (dal 06/10/98 al 10/04/2001).

Dal 1997 al 1999

Docente
Presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura, l'Ambiente "G. Mottareale" di Reggio Calabria.
Insegnamento di "legislazione e contrattazione collettiva"

Dal 1996 al 1997
Cultore Della Materia
In Diritto Urbanistico presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Reggio Calabria

Dal 1989 al 1991
Docente
Presso la Scuola Autonoma per Ostetricia di Catanzaro – sez. di Reggio Calabria , USL n° 31
Disciplina "Legislazione e Organizzazione sanitaria"- "Aspetti giuridici della professione"

Dal 1986 a tutt'oggi
Esercizio dell'attività libero professionale di avvocato, iscritta all'albo degli Avvocati di Reggio Calabria
Diritto civile, con particolare riguardo al diritto del lavoro.

Dal 1976 al 1999
Collaborazione con Studio Commerciale per lo svolgimento di consulenza del lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004

Partecipazione all'attività di Formazione organizzata dal CIF Provinciale di Reggio Calabria, per l'avvio di attività di consulenza presso lo Sportello Donna del CIF Reggio Calabria

Sono state anche intraprese azioni giudiziarie ai sensi dell'art.8 del D.lgs. n° 196/2000 e precisamente:

- Tribunale di Palmi, sez. Lavoro: giudizio promosso per la tutela di una lavoratrice dipendente di un ente locale, avente ad oggetto discriminazione sul posto di lavoro con demansionamento a favore di un dipendente di sesso maschile operata dal superiore gerarchico.

- Tribunale di Palmi, sez. Lavoro: n° 2 giudizi promossi per la tutela di due lavoratrici dipendenti di un ente locale, avente ad oggetto discriminazione sul posto di lavoro con mancata attribuzione di PEO a favore di più dipendenti di sesso maschile perpetrata dal superiore gerarchico.

dal 1999 al 2003

Docente
presso Associazione Leucopetra Centro Culturale e di Formazione Professionale

Insegnamento di Legislazione Sociale e del Lavoro

1999

Docente
presso l'I.T.S. "A. Panella" di Reggio Calabria

Nell'ambito del progetto "Educazione alla Legalità" insegnamento dei fondamentali principi costituzionali, approfonditi con proiezioni e simulazioni.

dal 1997 al 2001

Amministratore di beni e aziende sequestrati, nominato dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione:

- decreto n°122/96 RGMP - amministrazione di patrimonio immobiliare (dal 25.08.1998 al 10.04.2001);
- decreto n°139/96 RGMP - amministrazione di patrimonio immobiliare e aziendale costituito da una sub-agenzia di assicurazioni e da un esercizio commerciale (dal 19.02.1997 al 10.12.1997);
- decreto n°401/97 RGMP - amministrazione di patrimonio immobiliare e aziendale costituito da una agenzia di assicurazioni con n°2 dipendenti (dal 24.08.1998 al 10.04.2001);
- decreto n°108/98 RGMP - amministrazione di patrimonio immobiliare e aziendale costituito da: 1) Gienne Costruzioni Spa, n°19 dipendenti, oggetto sociale: studio, progettazione ed esecuzione di lavori civili ed industriali, edili e stradali, idraulici, ferroviari, produzione e vendita di conglomerati bituminosi; 2) ICEM Srl, n°13 dipendenti,

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Buona conoscenza ed uso di supporti informatici, in particolare software utilizzati nello svolgimento della professione forense.
PATENTE O PATENTI	Patente **B**
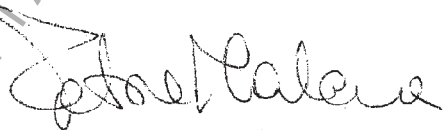
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi della Legge n° 675/96 .

Data ___/___/________ Firma

05A06984

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 luglio 2005.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Agrigento, Cagliari e Catania.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle Camere di commercio di Agrigento, Cagliari e Catania di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 6 luglio 2005 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle Camere di commercio di Agrigento, Cagliari e Catania, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO *A*

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Agrigento

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	18.267	22,4	271.039,74
Artigianato	6.029	13,2	246.255,16
Industria	3.356	11,4	298.500,19
Commercio	13.109	21,4	403.458,17
Cooperative	1.950	1,5	38.176,84
Turismo	1.804	4,8	109.342,71
Trasporti e spedizioni	1.137	6,1	252.589,62
Credito	443	2,2	183.496,60
Assicurazioni	309	0,6	21.918,06
Servizi alle imprese	1.636	6,1	201.659,91
Pesca	407	1,6	13.963,35
Altri settori	1.788	6,5	210.216,89
Totale	**50.235**	**100,0**	**2.250.637,26**

Camera di Commercio di Cagliari

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	15.909	8,7	333.765,56
Artigianato	14.302	14,4	831.463,51
Industria	8.416	17,9	1.504.985,74
Commercio	25.064	20,2	1.120.374,20
Cooperative	1.260	4,0	285.363,10
Turismo	4.184	5,5	290.878,88
Trasporti e spedizioni	3.274	9,1	901.505,56
Credito	847	2,1	531.961,80
Assicurazioni	761	0,8	104.057,98
Servizi alle imprese	6.878	10,6	717.816,71
Altri settori	2.130	6,7	413.248,16
Totale	**80.925**	**100,0**	**7.035.441,20**

Camera di Commercio di Catania

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	21.247	12,6	363.634,50
Artigianato	15.343	12,0	733.058,89
Industria	8.465	15,7	1.302.054,86
Commercio	37.408	24,3	1.526.494,58
Cooperative	2.345	1,3	111.112,73
Turismo	2.926	3,9	287.558,24
Trasporti e spedizioni	4.101	7,5	950.247,73
Credito	1.231	2,3	414.001,88
Assicurazioni	928	0,8	79.790,83
Servizi alle imprese	8.135	8,6	852.494,71
Pesca	405	0,3	-4.390,01
Altri settori	5.675	10,7	700.909,67
Totale	**108.209**	**100,0**	**7.316.848,64**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2004

05A07264

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 1º luglio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il Personale e l'Organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 27 giugno 2005 prot. n. 4492/05 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato da anomalie del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania, è accertato come segue:

dal giorno 27 giugno 2005 al 27 giugno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 1º luglio 2005

Il direttore regionale: GARGIULO

05A07149

DECRETO 1º luglio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 27 giugno 2005 prot. n. 4491/05 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari, sede di viale Umberto n. 26;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dalla mancanza di energia elettrica estesa a tutto il quartiere;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari, viale Umberto n. 26, è accertato come segue:

dalle ore 9 alle ore 10,45 del giorno 27 giugno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 1° luglio 2005

Il direttore regionale: GARGIULO

05A07148

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 22 giugno 2005.

Ministero delle attività produttive/OO.SS. Protocollo d'intesa del 28 gennaio 2004 relativo ai servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero - Delibera di valutazione d'idoneità (rel. Di Cagno) (Pos. 17959). (Deliberazione n. 05/329).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che con nota del 2 febbraio 2004 la Direzione generale per i Servizi interni del Ministero delle attività produttive inviava il Protocollo d'intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, sottoscritto in data 28 gennaio 2004 fra una delegazione del Ministero delle attività produttive e le oo.ss. CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa;

che con lettera del 5 marzo 2004 la Commissione, ai fini della propria valutazione, chiedeva chiarimenti in relazione a: 1) i criteri in base ai quali sono stati determinati i contingenti previsti nell'accordo; 2) la garanzia di accesso agli uffici; 3) l'indicazione di un preavviso inferiore a dieci giorni;

che con nota del 15 marzo 2004 la Direzione generale per i Servizi interni del Ministero delle attività produttive chiariva che: 1) i criteri di individuazione dei contingenti di personale erano stati stabiliti in modo tale da individuare un numero minimo di addetti da adibire ai servizi essenziali, al fine di assicurare il funzionamento dei servizi stessi; 2) la garanzia di accesso alle sedi era stata limitata a due stabili, in quanto le altre sedi sono affidate alla custodia di un servizio di vigilanza privata con personale estraneo all'Amministrazione; 3) l'indicazione di un preavviso inferiore ai dieci giorni fa riferimento alla sola ipotesi di eventuale tardiva comunicazione dello sciopero agli uffici della Amministrazione e, pertanto, ad una conseguente tardiva individuazione del personale chiamato a garantire le prestazioni indispensabili;

che il procedimento di valutazione del Protocollo del Ministero delle attività produttive era stato sospeso in attesa della definizione di un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nell'intero Comparto Ministeri;

che in data 9 marzo 2005 l'ARAN ha trasmesso alla Commissione il testo dell'accordo definitivo del comparto Ministeri sottoscritto in data 8 marzo 2005 unitamente alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp;

che la Commissione ha valutato idoneo tale accordo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005);

che, successivamente alla valutazione di idoneità dell'Accordo Ministeri, questa Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990 e ss. mod., con nota del 20 maggio 2005 richiedeva alle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui all'elenco previsto dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il proprio parere sui contenuti del Protocollo di intesa di cui sopra;

che con nota del 30 maggio 2005 l'Unione nazionale Consumatori comunicava di non aver osservazioni sul contenuto del Protocollo;

che con nota del 3 giugno 2005 l'ADOC — associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori — esprimeva parere favorevole;

Considerato:

che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione con nota del 15 marzo 2004 e, in particolare, della conferma della intangibilità del termine legale di preavviso di dieci giorni, deve ritenersi che il Protocollo in esame definisca il piano delle prestazioni indispensabili in modo conforme sia ai parametri della legge n. 146/1990 e ss. mod. sia a quelli dell'accordo del comparto Ministeri sottoscritto in data 8 marzo 2005;

Visti gli articoli 2, comma 4 e 13, comma 1 lettera *a)* della legge n. 146/1990 e ss. mod.;

Valuta idoneo il Protocollo d'intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, stipulato in data 28 gennaio 2004 fra una delegazione del Ministero delle attività produttive e le organizzazioni sindacali CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa.

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle attività produttive, al Ministro della funzione pubblica, alle organizzazioni sindacali CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P e UIL - PA.

Dispone

inoltre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera e del Protocollo d'intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.

Roma, 22 giugno 2005

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA ADIBIRE AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO.

Il giorno 28 gennaio 2004 la delegazione di parte pubblica del Ministero delle attività produttive e le organizzazioni sindacali rappresentative:

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto il 31 maggio 2001 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali, sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

Vista l'ipotesi di accordo, sottoscritta il 16 luglio 2003 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;

Considerato che, al fine di poter iniziare la contrattazione integrativa relativa al quadriennio 2002-2005, occorre preliminarmente procedere alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa;

Sottoscrivono il seguente

Protocollo d'intesa sull'individuazione delle professionalità da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi pubblici essenziali del Ministero delle attività produttive.

Il contingente di personale da esonerare dallo sciopero per assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel Ministero è il seguente:

1. Erogazione di assegni ed indennità con funzioni di sostentamento (Ufficio cassa):

Sede	Numero	Professionalità
via Molise, 2	1	area B/C
v.le Boston, 25	1	area B/C
via del Giorgione, 2/b	1	area B/C

2. Salvaguardia dell'integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo (elettrico, ascensore, conduttore termico):

Sede	Numero	Professionalità
via Molise, 2	1	area B
v.le Boston, 25	1	area A/B

Il personale da riservare dovrà possedere adeguata professionalità per compiere interventi atti a garantire la sicurezza del personale.

3. Attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi:

Sede	Numero	Professionalità
D.G. Politica Commerciale - div. 2ª	2 2	area B area C

Il servizio viene garantito limitatamente al rilascio di certificati e/o autorizzazioni per animali vivi, per merci alimentari facilmente deperibili e per indilazionabili operazioni di carattere sanitario.

4. Garanzia accesso agli uffici per il conseguimento delle attività di cui ai punti 1, 2 e 3:

Sede	Numero	Professionalità
v.le Boston, 25	2	area A/B
v. della Ferratella in Laterano, 51	2	area B

I criteri d'individuazione e di rotazione del personale sopra indicato sono i seguenti:

a) i nominativi del personale che devono garantire il servizio vanno individuati dall'Amministrazione in tempo utile e la comunicazione agli interessati e per conoscenza alle organizzazioni sindacali va effettuata una settimana prima dello sciopero stesso, sempre che pervenga all'Amministrazione comunicazione dell'indizione dello sciopero nei tempi previsti (dieci gg. prima dello sciopero). Qualora lo sciopero venga indetto con preavviso inferiore, la comunicazione potrà essere data con un tempo proporzionalmente ridotto;

b) l'individuazione dei nominativi, nell'ambito di ogni servizio, deve essere ispirato al principio della rotazione. È fatta salva la possibilità che lavoratori di uno stesso servizio, con uguale qualificazione professionale, possano accordarsi tra loro nell'individuare nominativi diversi da quelli indicati dall'Amministrazione per garantire il servizio. In questo caso ne daranno formale comunicazione al capo dell'ufficio.

Il presente accordo, debitamente sottoscritto dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali, sarà trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, alle associazioni degli utenti nonché alla Commissione di garanzia ex art. 12 legge n. 146/1990.

La parte pubblica: (Firmato)

Le organizzazioni sindacali:
CISAL/INTESA: (Firmato)
CGIL: (Firmato)
CISL: (Firmato)
F.L.P.: (Firmato)
UIL: (Firmato)

05A07265

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 luglio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2054
Yen giapponese	135,29
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,158
Corona danese	7,4604
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68995
Fiorino ungherese	246,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1141
Corona svedese	9,3730
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	38,989
Franco svizzero	1,5601
Corona islandese	78,65
Corona norvegese	7,9515
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3030
Nuovo Leu romeno	3,5605
Rublo russo	34,5770
Nuova lira turca	1,6089
Dollaro australiano	1,6108
Dollaro canadese	1,4690
Yuan cinese	9,9765
Dollaro di Hong Kong	9,3736
Rupia indonesiana	11818,95
Won sudcoreano	1247,29
Ringgit malese	4,5805
Dollaro neozelandese	1,7904
Peso filippino	66,990
Dollaro di Singapore	2,0354
Baht tailandese	50,398
Rand sudafricano	8,0343

Cambi del giorno 19 luglio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1965
Yen giapponese	135,07
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,203
Corona danese	7,4620
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68785
Fiorino ungherese	246,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1202
Corona svedese	9,4254
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	39,145
Franco svizzero	1,5634
Corona islandese	78,27
Corona norvegese	8,0160
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3025
Nuovo Leu romeno	3,5592
Rublo russo	34,4150
Nuova lira turca	1,5965
Dollaro australiano	1,5985
Dollaro canadese	1,4617
Yuan cinese	9,9029
Dollaro di Hong Kong	9,3060
Rupia indonesiana	11748,43
Won sudcoreano	1247,35
Ringgit malese	4,5467
Dollaro neozelandese	1,7745
Peso filippino	66,777
Dollaro di Singapore	2,0239
Baht tailandese	50,225
Rand sudafricano	8,0520

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A07438-07439

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto concernente la sistemazione a piano regolatore ferroviario tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi, per la realizzazione del dispositivo infrastrutturale di scavalco ferroviario, nell'ambito della penetrazione urbana AV/AC del nodo di Firenze, da realizzarsi in comune di Firenze, presentato dall'Italferr S.p.a., in Roma.

Con il decreto n. 00649 del 23 giugno 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente la sistemazione a Piano regolatore ferroviario tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi (progressive tra km 0+864 e km 1+784) per la realizzazione del dispositivo infrastrutturale di scavalco ferroviario, nell'ambito della penetrazione urbana AV/AC del Nodo di Firenze da realizzarsi in comune di Firenze, presentato dall'Italferr S.p.a. con sede in via Marsala, 53/67 - 00185 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti. htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A07277

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, da ubicare in comune di S. Michele Mondovì, presentato dalla Società Industria chimica del Legno S.p.a., in S. Michele Mondovì.

Con il decreto n. 00661 del 30 giugno 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo alla realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 105 MWe alimentata con gas naturale da ubicare in comune di S. Michele Mondovì (Cuneo), presentato dalla Società industria chimica del Legno S.p.a., con sede in via Torre, 7 - 12080 S. Michele Mondovì (Cuneo).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http: //www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A07278

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto concernente il piano regolatore portuale di Molfetta, da realizzarsi in comune di Molfetta, presentato dal comune di Molfetta.

Con il decreto n. 00648 del 23 giugno 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente il Piano regolatore portuale di Molfetta compreso tra la banchina S. Domenico e la località tiro a segno da realizzarsi in comune di Molfetta (Bari), presentato dal comune di Molfetta, con sede in via Carnicella - 70056 Molfetta (Bari).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A07279

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la realizzazione di una discarica 2B con annesso impianto di inertizzazione in comune di Tora e Piccilli, presentato dalla società Piattaforma S.p.a., in Caserta.

Con il decreto n. 00647 del 23 giugno 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi (ex 2B) con annesso impianto di inertizzazione, ubicata nel territorio comunale di Tora e Piccilli (Caserta), presentato dalla società Piattaforma S.p.a., con sede in via Sardegna, 12 - 81100 Caserta.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A07280

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Bitto»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Bitto», registrata con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, con sede in Sondrio - via Valeriana, 32;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Bitto» riguarda in particolare le sezioni dello stesso concernenti il riferimento agli alpeggi, l'alimentazione delle bovine, alcuni passaggi tecnologici, nonché il contrassegno da apporre al formaggio all'atto della sua immissione al consumo;

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico, consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche;

Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Lombardia;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato regoalmento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bitto» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Bitto» comprensivo delle modifiche richieste;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea;

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «BITTO»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Bitto» è riservata al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 del presente disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Bitto», nonché di trasformazione, stagionatura e condizionamento comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio, gli alpeggi dei territori limitrofi dei seguenti comuni dell'Alta Valle Brembana in provincia di Bergamo: Averara, Carona, Cusio, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Santa Brigida, Valleve e gli alpeggi denominati Varrone, Artino e Lareggio dei territori limitrofi nei comuni di Introbio e Premana in provincia di Lecco.

Art. 3.

Il formaggio «Bitto» è prodotto esclusivamente con latte vaccino crudo intero derivato da razze tradizionali nella zona individuata all'art. 2 del presente disciplinare ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) l'alimentazione delle bovine lattifere deve essere costituita da erba di pascolo degli alpeggi dell'area delimitata all'art. 2. Al fine di mantenere il corretto livello di benessere animale, è consentita per le lattifere una integrazione dell'alimentazione da pascolo, fissata nei limiti massimi di kg 3 di sostanza secca al giorno, con i seguenti alimenti: mais, orzo, frumento, soia, melasso nella quantità non superiore al 3%.

È ammesso l'impiego di sale pastorizio.

È ammessa inoltre un'alimentazione di solo soccorso a base di fieno di prato stabile;

b) il latte di una mungitura, con l'eventuale aggiunta di latte caprino crudo in misura non superiore al 10%, viene coagulato immediatamente in loco valorizzando la microflora casearia spontanea;

c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La cottura della cagliata, che avviene ad una temperatura compresa fra i 48 e i 52 ºC, si protrae per circa 30 minuti. La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di riso. Una volta estratta, la pasta viene posta in fascere tradizionali che conferiscono il caratteristico scalzo concavo. La salatura avviene a secco o in salamoia. La maturazione inizia nelle «casere d'alpe» e si completa nelle strutture di fondovalle sfruttando il naturale andamento climatico della zona di produzione. La maturazione deve essere protratta per almeno settanta giorni; a decorrere dal settantesimo giorno dalla data di produzione il Consorzio di tutela incaricato, previo controllo effettuato dall'organismo di controllo con esito positivo, appone sulle forme il contrassegno e il marchio a fuoco descritti all'art. 4.

Le caratteristiche della DOP «Bitto» sono le seguenti:

a) forma: cilindrica, regolare, con superfici piane e con uno scalzo concavo, a spigoli vivi;

b) dimensioni: il diametro delle facce è di 30-50 cm; l'altezza dello scalzo è di 8-10 cm;

c) peso variabile da 8 kg a 25 kg in relazione alle dimensioni della forma.

La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere variazioni in relazione alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di maturazione;

d) aspetto esterno: crosta compatta di colore giallo paglierino che diventa più intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4 millimetri;

e) pasta: struttura compatta, con presenza di occhiatura rada ad occhio di pernice; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda della stagionatura;

f) sapore: dolce, delicato, più intenso con il procedere della maturazione. L'eventuale aggiunta di latte caprino rende più intenso il caratteristico aroma;

g) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45%;

h) umidità media a settanta giorni: 38%.

Le varie fasi produttive si svolgono secondo gli usi tradizionali, legati alle caratteristiche ambientali, nel periodo compreso tra il 1º giugno e il 30 settembre.

Dopo almeno un anno di stagionatura il prodotto può essere utilizzato grattugiato come condimento.

La stagionatura può protrarsi anche per diversi anni, senza alterare le caratteristiche organolettiche e strutturali del formaggio.

Art. 4.

Il formaggio a denominazione di origine protetta «Bitto» deve recare apposti sullo scalzo, all'atto della sua immissione al consumo, i seguenti contrassegni, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative:

a) il contrassegno, di seguito rappresentato, che costituisce parte integrante del presente disciplinare e che deve essere apposto a fuoco sullo scalzo al termine del periodo di maturazione e prima di immettere al consumo il formaggio, si compone della scritta «Bitto» dove la «B» è parzialmente leggibile, il completamento della lettera è compiuto con l'immagine di una forma di formaggio stilizzata cui manca una fetta. La parte mancante della forma va a comporre una «V» iniziale di Valtellina; la forma di formaggio richiama al prodotto. La B è un'immagine, mentre la restante scritta ITTO è in formato times regular allargato al 113,94%;

b) il marchio a fuoco, di seguito rappresentato, apposto dopo il settantesimo giorno dalla data di produzione, è costituito, nella parte inferiore, da un semicerchio caratterizzato da un bordo a similuna interrotto da una «V» aperta molto morbida, all'interno della quale è posizionato un terzo elemento grafico raffigurante un triangolo equilatero, capovolto, dai lati obliqui concavi. Un'illustrazione che figurativamente rappresenta una forma di formaggio stilizzata, dove l'elemento della «V» aperta interrompe la continuità del cerchio, separandone uno spicchio che simbolicamente rappresenta la caratteristica fetta di formaggio. Tale marchio fa parte integrante del presente disciplinare ed è riservato alle forme prodotte da non meno di settanta giorni e che presentino i requisiti fissati dal presente disciplinare.

05A07268

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Castelmagno»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Castelmagno», registrata con regolamento (CE) n. 1263 del 1º luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno, con sede in Castelmagno (Cuneo) - Piazza Caduti, 1 - Frazione Campomolino;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Castelmagno» riguarda in particolare le sezioni dello stesso concernenti l'alimentazione delle bovine, alcuni passaggi tecnologici, nonché il contrassegno da apporre al formaggio all'atto della sua immissione al consumo;

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico, consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche;

In attesa del parere della regione Piemonte;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Castelmagno» comprensivo delle modifiche richieste;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea;

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO CASTELMAGNO DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Castelmagno» e riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il formaggio «Castelmagno» è ottenuto da latte di vacca crudo proveniente da un minimo di due a un massimo di quattro mungiture consecutive con eventuali aggiunte di latte ovino e/o caprino in percentuale da un minimo del 5% ad un massima del 20%. Il bestiame bovino deve essere riconducibile ai tipi genetici Barà Pustertaler, Bruna, Pezzata Rossa d'Oropa, Pezzata Rossa, Montbeillard, Grigio Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci.

Le vacche che forniscono il latte per la DOP «Castelmagno» devono essere sottoposte a mungitura non più di due volte al giorno.

Nell'ambito della gestione aziendale è vietato il ciclo di asciutta delle vacche fuori dalla zona tipica di produzione; ad eccezione dei capi di proprietà dei margari, in relazione ai tradizionali cicli di monticazione e demonticazione.

L'alimentazione del bestiame deve essere costituita da almeno il 30% di foraggi freschi od affienati, ottenuti in zona di produzione, al fine di tutelare un legame con il territorio.

È vietato l'uso di insilati di mais.

I componenti dei mangimi costituenti l'integrazione della razione alimentare dovranno essere costituiti da cereali, leguminose, sali minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti.

Il formaggio DOP «Castelmagno» presenta una forma cilindrica a facce piane del diametro di 15-25 cm. Lo scalzo è di 12-20 cm. Il peso di una forma varia dai 2 ai 7 kg.

Le caratteristiche del «Castelmagno» sono le seguenti:

formaggio presamico pressato a pasta semidura che si produce per l'intero arco dell'anno, tranne che, per la tipologia d'alpeggio che viene prodotta nell'intervallo di tempo maggio-ottobre:

a) crosta: non edibile, sottile di colore giallo-rossastro, liscia, tendente al rigido e regolare ai minimi di stagionatura; assume invece un colore più scuro, si ispessisce e diventa rugosa con il progredire della stagionatura;

b) pasta: bianco perlaceo o bianco avorio ai minimi di stagionatura, di colore giallo ocrato con eventuali venature blu verdastre all'interno col progredire della stagionatura;

c) struttura: friabile ai minimi di stagionatura, più compatta col progredire della stagionatura;

d) sapore: fine, delicato e moderatamente salato ai minimi di stagionatura; più saporito col progredire della stagionatura.

La percentuale minima di grasso sulla sostanza secca è del 34 %.

Il latte destinato alla trasformazione in «Castelmagno» deve essere esclusivamente crudo e proveniente da un minimo di due a un massimo di quattro munte consecutive.

È consentito il raffreddamento del latte per lo stoccaggio ad una temperatura non inferiore ai 6 ºC.

Il latte, dopo l'eventuale scrematura per affioramento, va riscaldato alla temperatura di 30-38 ºC.

Non è consentita la pastorizzazione e la termizzazione del latte.

La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e 38 ºC, in un tempo tra i 30 e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con almeno il 70% di chimosina).

Quando il coagulo ha raggiunto un sufficiente grado di rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo sempre all'interno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente «la laità». La rottura successiva viene effettuata dapprima grossolanamente e poi in modo sempre più fine sino ad ottenere granuli caseosi omogenei, delle dimensioni da chicco di mais a nocciola.

La lavorazione in caldaia avviene mantenendo la massa in continua agitazione per un tempo da 10 a 15 minuti al fine di facilitare la separazione della cagliata dalla laità che si trova inglobata nelle maglie del coagulo con eventuali soste intermedie. La cagliata così frantumata viene lasciata depositare sul fondo della caldaia o scaricata.

La cagliata viene messa in una tela asciutta e pulita chiamata «risola» in tessuto vegetale o sintetico. La risola va poi eventualmente pressata e appesa oppure appoggiata su un piano inclinato. Si lascia riposare per almeno 18 ore, necessarie perché il siero residuo fuoriesca senza l'azione di pressatura. È consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata.

Trascorso questo periodo di almeno 18 ore, la cagliata viene messa in recipienti (di materiale idoneo all'uso alimentare compreso il legno), immersa nel siero che deve avere una temperatura di almeno 10 ºC per un periodo che va dai due ai quattro giorni per una regolare fermentazione. Successivamente la cagliata viene rotta e poi finemente tritata, rimescolata e salata. Il prodotto viene ora avvolto in una tela in tessuto vegetale o sintetico, ed introdotto nelle «fascelle» di formatura in legno o altro materiale idoneo ove rimane per almeno un giorno e sottoposta ad una adeguata pressatura manuale o meccanica.

Sulla base delle fascelle viene posizionata una matrice recante il marchio di origine in negativo sulla forma, descritto nel presente disciplinare di produzione.

È consentita un'ulteriore salatura delle forme a secco per dare colore e consistenza alla crosta del formaggio.

La maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed umide o comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per un periodo minimo di sessanta giorni su assi di legno o altro materiale idoneo. La temperatura di stagionatura deve essere compresa tra i 5 ºC e i 15 ºC e l'umidità tra 70%-98%.

Art. 3.

Il formaggio «Castelmagno» deve essere prodotto, stagionato e confezionato nel territorio amministrativo dei seguenti comuni siti in provincia di Cuneo: Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, da cui dovrà provenire anche il latte destinato alla trasformazione.

Art. 4.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori/stagionatori e dei confezionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Inoltre, il quantitativo di latte prodotto, nonché i bovini e gli ovi-caprini da cui deriva la materia prima, devono essere soggetti a controllo funzionale. Deve essere sempre presente la scheda tecnica del caglio ed il riferimento al lotto in uso. Devono anche essere denunciate mensilmente il numero delle forme prodotte. Per il formaggio «Castelmagno» che si fregia della menzione aggiuntiva «di Alpeggio», gli appezzamenti sui quali sono gestiti gli animali al pascolo devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo. Di tali appezzamenti sono determinate le quantità massime di latte prodotto per specie animale di cui si terrà conto nell'emissione dell'autorizzazione alla marchiatura. La stima delle potenzialità massime in termini di litri di latte sostenibile dall'area pascolata deve essere realizzata tenendo

conto della composizione floristica, del momento di utilizzazione, della tipologia e del carico animale presente; inoltre deve essere denunciato ogni anno l'inizio e la fine dell'attività di pascolo all'organismo di controllo. Gli alpeggi devono essere censiti dall'organismo di controllo. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Le condizioni da rispettare sono relative alle strutture destinate alla produzione del latte ed alla sua lavorazione e stagionatura. Le stalle dove viene prodotto il latte devono essere registrate ai sensi della normativa vigente ed i punti di lavorazione devono essere in possesso o del bollo CEE oppure, in caso di aziende che effettuano la vendita diretta, di idonea autorizzazione sanitaria rilasciata sulla base della vigente normativa nazionale.

Entro il 10 di ogni mese deve essere dichiarato all'organismo di controllo il numero di forme prodotte o stagionate da ogni azienda nel mese precedente.

Art. 5.

Il formaggio «Castelmagno» prodotto e stagionato può portare la menzione aggiuntiva «di Alpeggio» a condizione che:

il latte sia proveniente esclusivamente da vacche, capre e pecore mantenute al pascolo in alpeggio per un periodo compreso tra l'inizio di maggio e la fine di ottobre;

la caseificazione avvenga al di sopra dei 1000 metri s.l.m.

Art. 6.

I controlli di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 verranno effettuati dall'organismo di controllo autorizzato.

Art. 7.

Il prodotto viene marchiato all'origine con il logo impresso sulla faccia a contatto con la base della fascella al momento della formatura. Prima dell'immissione del prodotto al consumo verrà apposta sul formaggio conforme un contrassegno identificativo, che costituisce il marchio di conformità, denominato «sventolina» sulla stessa faccia occupata dal marchio di origine, descritta nel presente disciplinare di produzione.

Il marchio di origine è costituito da una «C» stilizzata con abbozzi di vette alpine nella parte superiore ed al centro una forma ellittica di formaggio intagliato. Il marchio è realizzato in due dimensioni: di cm 11,0 × 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3 kg e di cm 15,3 × 16,3 per le forme da 3 a 7 kg.

Marchio all'origine

Il formaggio «Castelmagno» essendo prodotto tutto al di sopra dei 600 m s.l.m. reca in etichetta la dicitura «prodotto della montagna»; quando la produzione del latte e la caseificazione avvengono al di sopra dei 1000 metri s.l.m., il formaggio DOP anziché la dicitura «prodotto della montagna» arrecherà in etichetta la dicitura «di alpeggio».

Nel caso di formaggio «Castelmagno» prodotto della montagna, la scritta della sventolina sarà in campo colore blu.

Per il formaggio «Castelmagno» d'Alpeggio la sventolina porterà la menzione «DI ALPEGGIO» sulle quattro eliche che la compongono; la scritta «CASTELMAGNO» sarà in campo colore verde muschio e i caratteri della scritta «DI ALPEGGIO», posta all'interno della scritta «CASTELMAGNO» avranno un'altezza di 6 mm.

Marchio di conformità

Su entrambe le scritte verrà riportata la dicitura «crosta non edibile».

Indici colorimetri del marchio di conformità: Sventolina per il Castelmagno DOP «Prodotto della montagna»: colore giallo pantone n. 101C, colore blu reflex; Sventolina per Castelmagno DOP «di alpeggio»: colore giallo pantone n. 101C, colore verde pantone n. 348C.

Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso al consumo con la denominazione di origine protetta «Castelmagno».

Il marchio di conformità è costituto da un contrassegno di carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio d'origine.

I contrassegni devono recare le diciture di legge oltre alla dicitura denominazione di origine protetta «Castelmagno» e, se del caso, delle menzioni aggiuntive «prodotto della montagna» o «di Alpeggio».

Tutti gli elementi utili alla marchiatura, contenenti il logo costitutivo della denominazione d'origine protetta che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione comprensivo della sigla alfanumerica che identifica il casello di produzione, sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso agli aventi diritto.

Art. 8.

Il formaggio può essere venduto al consumo sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato: in tali casi dovrà sempre essere riconoscibile il marchio di origine e il contrassegno identificativo, inoltre la porzionatura dovrà essere effettuata soltanto nella zona di produzione del formaggio D.O.P. «Castelmagno».

L'etichettatura relativa al prodotto porzionato o preconfezionato deve riportare il nome del produttore e dello stagionatore e deve essere conforme alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso deve sempre consentire la visibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. e il numero del lotto di appartenenza per permettere una migliore rintracciabilità del prodotto.

I prodotti ottenuti dall'elaborazione del formaggio «Castelmagno» sono immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla predetta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Castelmagno» costituisca l'unico componente della categoria merceologica di appartenenza contenuto nel prodotto elaborato;

gli utilizzatori del «Castelmagno» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato della tutela, dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

05A07269

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Valtellina Casera»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Valtellina Casera», registrata con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, con sede in Sondrio - via Valeriana n. 32;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Valtellina Casera» riguarda in particolare le sezioni dello stesso concernenti la zona di provenienza delle essenze spontanee e degli erbai costituenti l'alimentazione delle bovine, nonché i contrassegni da apporre al formaggio all'atto della sua immissione al consumo;

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico, consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche;

Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla Regione Lombardia;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Valtellina Casera» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Valtellina Casera» comprensivo delle modifiche richieste;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore — QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmisione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea;

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALTELLINA CASERA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» è riservata al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 del presente disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Valtellina Casera», nonché la zona di trasformazione, di stagionatura e di condizionamento comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio.

Art. 3.

Il formaggio semigrasso «Valtellina Casera» prodotto esclusivamente con latte vaccino crudo di razze tradizionali nella zona individuata all'art. 2 del presente disciplinare è ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai eventualmente affienati dell'area delimitata all'art. 2 e del territorio denominato «Pian di Spagna» nei comuni di Gera Lario e Sorico, in provincia di Como, compreso tra il fiume Mera, il fiume Adda e Lago di Como e facente parte della Riserva naturale regionale «Pian di Spagna - Lago di Mezzola»;

b) il latte proveniente da due o più mungiture viene parzialmente scremato prima di essere sottoposto a coagulazione sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;

c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La cottura della cagliata avviene ad una temperatura compresa fra i 40 e i 45 °C e si protrae per circa 30 minuti. La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di mais. Una volta estratta, la pasta viene posta in fascere tradizionali recanti il marchio descritto all'art. 4 e leggermente pressata in modo progressivo per circa 8-12 ore. La salatura avviene a secco o in salamoia. La maturazione si effettua in appositi locali alla temperatura di 6-13 °C e con umidità relativa non inferiore all'80%. La maturazione deve essere protratta per almeno settanta giorni. A decorrere dal settantesimo giorno dalla data di produzione, il Consorzio di tutela incaricato, dopo il controllo effettuato dall'organismo di controllo con esito positivo, appone sulle forme il marchio a fuoco descritto all'art. 4, punto *b*.

Le caratteristiche della DOP «Valtellina Casera» sono le seguenti:

a) forma: cilindrica regolare, con superfici piane e con uno scalzo diritto;

b) dimensioni: il diametro delle facce è di 30-45 cm; l'altezza dello scalzo è di 8-10 cm;

c) peso variabile da 7 kg a i 12 kg in relazione alle dimensioni della forma.

La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere variazioni in relazione alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di maturazione;

d) aspetto esterno: crosta compatta, di colore giallo paglierino più intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4 millimetri;

e) pasta: struttura di media consistenza, elastica con occhiatura sparsa e tendenzialmente fine; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda del periodo di produzione e di stagionatura;

f) sapore: dolce, caratteristico, con particolare aroma, più intenso con il procedere della stagionatura;

g) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 34%;

h) umidità media a settanta giorni: 41%.

Il prodotto può essere utilizzato anche grattugiato come condimento.

Art. 4.

Il formaggio a denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» deve recare apposti sullo scalzo, all'atto della sua immissione al consumo, i seguenti contrassegni, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative:

a) il marchio di origine, che costituisce parte integrante del presente disciplinare; tale marchio viene impresso al momento della produzione con fascera marchiante rilasciata dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e riportante, oltre al marchio suddetto, il bollo CEE del caseificio e numerazioni per l'identificazione del produttore e della data di produzione. Tale marchio rappresenta la scritta Valtellina Casera preceduta da una forma di formaggio stilizzata, mancante di uno spicchio in cui è inserito il profilo di una montagna;

b) il marchio a fuoco, di seguito rappresentato, e che si appone dopo il settantesimo giorno dalla data di produzione, è costituito, nella parte inferiore, da un semicerchio caratterizzato da un bordo a similuna interrotto da una «V» aperta molto morbida, all'interno della quale è posizionato un terzo elemento grafico raffigurante un triangolo equilatero, capovolto, dai lati obliqui concavi. Un'illustrazione che figurativamente rappresenta una forma di formaggio stilizzata, dove l'elemento della «V» aperta interrompe la continuità del cerchio, separandone uno spicchio che simbolicamente rappresenta la caratteristica fetta di formaggio. Tale marchio fa parte integrante del presente disciplinare ed è riservato alle forme prodotte da non meno di settanta giorni e che presentino i requisiti fissati dal presente disciplinare.

05A07270

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501168/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.